



REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO BILANCIO, AFFARI GENERALI E INFRASTRUTTURE
SEZIONE OPERE PUBBLICHE E INFRASTRUTTURE
SERVIZIO DATORE DI LAVORO

ATTO DIRIGENZIALE

N. 693 del 06/10/2022
del Registro delle Determinazioni

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)	
Ufficio istruttore	<input checked="" type="checkbox"/> Servizio Datore di Lavoro
Tipo materia	<input type="checkbox"/> PO FESR 2007-2013 <input checked="" type="checkbox"/> Altro
Privacy	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
Pubblicazione integrale	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Adempim. D.Lgs. 33/2013	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO

Codice CIFRA: 064/DIR/2022/00693

OGGETTO: A.D. n. 544 del 04/08/2022 "Procedura aperta telematica, sotto soglia, ai sensi degli articoli 58 e 60 del D.lgs. 50/2016 per l'affidamento del servizio di Sorveglianza Sanitaria e per la nomina del Medico Competente a favore del personale in servizio presso la Regione Puglia. Approvazione atti del progetto tecnico e determina a contrarre. Prenotazione di spesa pluriennale. Bilancio autonomo capitolo U0131086. Esercizi finanziari 2022-2023-2024 e 2025." Modifica parziale del capitolato speciale descrittivo prestazionale e del progetto di appalto.

Il dirigente del Servizio datore di lavoro dott.ssa Teresa De Leo, sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata in collaborazione con il funzionario dott. Francesco Cardascia, riferisce quanto segue.

VISTA la Legge Regionale n. 28 del 16.11.2001 che reca la "Riforma dell'ordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli" e s.m. e i. ;

VISTO il D.Lgs.n.118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42", come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 recante "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii. ;

VISTO il D.Lgs.n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" come modificato dal D.Lgs. n. 101 del 10/08/2018 e, in particolare l'art. 2-sexies che disciplina il trattamento di categorie particolari di dati personali necessario per motivi di interesse pubblico rilevante;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", come modificato dal decreto correttivo n. 106 del 3 agosto 2009 e dal D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215 e, in particolare, gli articoli 17 e 18 che declinano gli obblighi del Datore di lavoro;



REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO BILANCIO, AFFARI GENERALI E INFRASTRUTTURE SEZIONE OPERE PUBBLICHE E INFRASTRUTTURE SERVIZIO DATORE DI LAVORO

VISTE:

- la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 51 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2022”;
- la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 52 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia”;
- la D.G.R n. 2 del 20/01/2022 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022-2024. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”;

ATTESO CHE:

- in adempimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, incombono in capo al Datore di lavoro della Regione Puglia una serie di obblighi, tra i quali rientra la nomina del medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria e l’invio dei lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria, nonché la richiesta al medico dell’osservanza degli obblighi previsti a suo carico;
- in data 12.03.2019 veniva stipulata la Convenzione per l’affidamento dei servizi relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro presso le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., tra Consip S.p.A. e il R.T.I. composto da CONSILIA CFO S.r.l. (Capogruppo), Sources S.r.l. e Ergocenter Italia S.r.l. ed attiva dal 25.03.2019 sul lotto geografico “8” - Puglia e Basilicata;
- in data 31 luglio 2019 veniva stipulato il relativo contratto di fornitura n. 5065473, con scadenza il 1° settembre 2022;

CONSIDERATO CHE:

- la convenzione Consip per la prestazione dei servizi relativi alla Gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art. 26 legge 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.e i. e dell’art.58 legge 23 dicembre 2000, n. 388, sul lotto geografico “8” - Puglia e Basilicata, edizione 4, attiva dal 25.03.2019 aveva validità fino al 26.07.2022;
- come previsto dall’art. 5 della suindicata convenzione Consip, la possibilità di adesione alla stessa convenzione, nel corso della sua durata, era subordinata alla sussistenza di capienza nei limiti dell’importo massimo previsto per ciascun lotto;
- Consip S.p.A. non ha indetto una nuova gara per l’affidamento dei servizi di cui sopra;

CONSIDERATO, inoltre, che:

- all’esito di una analisi effettuata dai funzionari del Servizio Datore di Lavoro, è stato determinato il fabbisogno dei servizi a canone ed extra-canone, da acquisire per il periodo di durata del nuovo contratto di fornitura, dal 02/09/2022 al 01/09/2025;
- in considerazione delle concrete esigenze della Regione Puglia, come rivenienti dagli obblighi datoriali di cui al D.Lgs. n. 81/2008, in data 01/06/2022, con nota prot. 6830278, è stata formulata una “richiesta preliminare di fornitura” indirizzata alla società CONSILIA CFO S.r.l. Capogruppo del RTI aggiudicatario del lotto 8, nell’ambito della convenzione Consip, ai fini della formalizzazione del “Piano dettagliato delle Attività”;
- con nota del 05/07/2022, acquisita al protocollo AOO_064/PROT/06/07/2022/0012030, il gestore del servizio del soggetto fornitore Consilia CFO s.r.l. ha confermato la possibilità di adesione alla convenzione Consip per i servizi tecnici, nei limiti dell’importo reso disponibile da un atto di decremento del PDA del contratto in essere tra le parti, da adottare da parte dell’Amministrazione in base alla stima del fabbisogno di servizi da



REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO BILANCIO, AFFARI GENERALI E INFRASTRUTTURE SEZIONE OPERE PUBBLICHE E INFRASTRUTTURE SERVIZIO DATORE DI LAVORO

soddisfare fino alla scadenza del contratto vigente, precisando di non riuscire a garantire la possibilità di nuova adesione per l'importo stimato per i servizi di sorveglianza sanitaria;

- con Determinazione n. 457 del 13/07/2022, il Dirigente della Sezione Opere pubbliche e Infrastrutture, con incarico di datore di lavoro ha aderito, limitatamente ai servizi elencati nel Piano dettagliato delle attività ad essa allegato, alla Convenzione per la fornitura dei “Servizi relativi alla Gestione Integrata della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro presso le Pubbliche Amministrazioni”, già stipulata in data 12/03/2019, tra Consip S.p.A. e il R.T.I. composto da CONSILIA CFO S.r.l. (Capogruppo), Sources S.r.l. e Ergocenter Italia S.r.l. sul lotto geografico “8” - Puglia e Basilicata ed attiva dal 25/03/2019 fino al 26/07/2022 ;
- allo stato attuale non risulta attiva alcuna convenzione Consip per i servizi in oggetto;

RITENUTO, pertanto, necessario ed urgente provvedere all'affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria e alla nomina del medico competente a favore del personale in servizio presso la Regione Puglia, con Determinazione n. 544 del 04/08/2022 il Dirigente della Sezione Opere pubbliche e Infrastrutture ha stabilito di contrarre l'acquisizione del servizio, mediante procedura di gara aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs.n.50/2016 da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo di cui all'art. 95 e da gestire con sistema telematico, tramite la piattaforma EMPULIA;

RICHIAMATA la suindicata determinazione dirigenziale n. 544 del 04/08/2022 con cui sono stati approvati il progetto di appalto e suoi allegati per l'affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria e la nomina del medico competente a favore del personale in servizio presso la Regione Puglia, il capitolato speciale descrittivo prestazionale unitamente agli allegati (1. Protocolli sanitari anno 2020, 2. Sedi di lavoro, 3. Mansionario e numero dipendenti regionali alla data del 31.05.2022, 4. Tabelle delle principali quantità presunte su base annua, 5. Schema di accordo tra titolare e responsabile del trattamento approvato con DGR n. 1328 del 07/08/2020), il prospetto economico e lo schema di contratto;

CONSIDERATO CHE con la medesima determinazione n. 544 del 04/08/2022 si è stabilito di autorizzare il competente Servizio Appalti, compreso nella Sezione Enti locali per gli adempimenti relativi all'esperimento della procedura di gara aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016 da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, e da gestire con sistema telematico, ai sensi dell'art.58 del suindicato Codice dei Contratti pubblici;

CHE con nota a firma del funzionario ing. Elisa Dimatteo prot. AOO_064/PROT/09/08/0014027 l'atto dirigenziale n. 544 del 04/08/2022 e i documenti con lo stesso approvati sono stati trasmessi al Servizio appalti per gli adempimenti di competenza;

CHE all'esito dell'esame degli atti di gara, approvati con la suindicata determinazione dirigenziale, il funzionario del Servizio appalti con nota prot. AOO_188/PROT/29/09/2022/0001840 ha formulato osservazioni in merito ad alcune disposizioni del capitolato speciale descrittivo prestazionale e del progetto di acquisto, già indicate in precedenti note mail, richiedendo maggiori approfondimenti, per alcune specifiche tecniche, e proponendo di apportare alcune modifiche all'articolo 4 del capitolato “Nomina dei medici competenti” circoscrivendo l'elenco dei professionisti, tra i quali individuare i quattro medici competenti da nominare, ad un numero definito di curricula da richiedere per la valutazione, nonché con riferimento al progetto di acquisto, di inserire precisazioni in ordine ai mezzi per provare i requisiti di capacità tecnica degli operatori economici e maggiori dettagli in merito alla tipologia dei titoli di studio e delle professionalità richieste per l'esecuzione del servizio;

ATTESO CHE il funzionario nominato quale R.U.P. per la procedura di affidamento del servizio in oggetto, Ing. Elisa Dimatteo, è assente dal Servizio dal 01.09.2022;



REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO BILANCIO, AFFARI GENERALI E INFRASTRUTTURE SEZIONE OPERE PUBBLICHE E INFRASTRUTTURE SERVIZIO DATORE DI LAVORO

RITENUTO, comunque di provvedere in merito alle modifiche proposte, al fine di consentire l'avvio della procedura di gara da parte del Servizio Appalti, per quanto di competenza;

RITENUTO, pertanto:

1. di modificare gli articoli 4, 6, 10 e 28 del capitolato, nei termini di seguito precisati:

- **l'art. 4 Nomina dei medici competenti**, viene sostituito e riscritto come segue:

“La regione Puglia è costituita da n. 60 sedi di lavoro, ubicate in diversi comuni del territorio regionale, come indicate nell'elenco allegato 2 al presente capitolato e da n.2068 dipendenti e personale ad essi equiparato, come rilevato alla data del 31/05/2022, dal Software gestionale informatico in uso nella Regione Puglia e dallo scadenziario delle visite mediche. Pertanto, date le dimensioni delle unità produttive in cui si articola l'Ente, il servizio da appaltare prevede la nomina di 4 (quattro) medici competenti, tra i quali sarà individuato uno con funzioni di coordinamento.

La nomina dei medici competenti e del medico competente coordinatore, all'esito della procedura di gara, sarà effettuata dal Datore di Lavoro o da un dirigente suo delegato in base alle indicazioni e alle generalità riportate nei curricula formativi e professionali, che dovranno essere forniti dall'operatore economico aggiudicatario entro 10 giorni dalla comunicazione della determinazione di aggiudicazione della gara e, comunque, prima della stipulazione del contratto di appalto. A tal fine, dovranno essere prodotti, per ciascun professionista, anche la dichiarazione di disponibilità a ricoprire l'incarico e la dichiarazione di insussistenza di condizioni di incompatibilità e di cause ostative all'assunzione dell'incarico.

Tra i quattro medici competenti, da nominare nel rispetto del presente articolo, l'Amministrazione e, per essa, il datore di lavoro o il dirigente delegato, individuerà il professionista che svolgerà anche le funzioni di coordinamento, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 39, comma 6 del D.Lgs. n. 81/2008. La scelta del professionista a cui conferire l'incarico di medico competente coordinatore sarà effettuata dal competente dirigente regionale, datore di lavoro o delegato, in base alla valutazione dell'esperienza desumibile dal curriculum e anche sulla base delle indicazioni dell'operatore economico aggiudicatario.

Tutti i medici competenti indicati e proposti dal soggetto aggiudicatario devono essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 38 del D.Lgs. n. 81/2008. I requisiti di cui all'art.38 del D. Lgs. n. 81/2008, dovranno essere mantenuti per l'intera durata del contratto.

I medici competenti, compreso il medico con funzioni di coordinamento, saranno nominati dal Datore di lavoro o dal dirigente eventualmente da questi delegato, dopo la sottoscrizione del contratto di appalto e prima dell'avvio dell'esecuzione del servizio.

In ogni caso, i medici proposti per la nomina prima della stipulazione del contratto, dovranno avere requisiti di professionalità e di esperienza non inferiori alle caratteristiche curriculari indicate in sede di offerta tecnica e valutate dalla commissione giudicatrice.

Ogni medico competente sarà nominato per una o più sedi e non potrà, di norma, salvo casi eccezionali debitamente motivati e per periodi limitati, sostituire i colleghi nelle loro funzioni. Il tutto come meglio precisato nel successivo art. 6 del presente atto.”

-Art.6 Adempimenti ed obblighi connessi alla sorveglianza sanitaria



REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO BILANCIO, AFFARI GENERALI E INFRASTRUTTURE SEZIONE OPERE PUBBLICHE E INFRASTRUTTURE SERVIZIO DATORE DI LAVORO

al sesto capoverso, dopo le parole “*si richiede la presenza di*” e di seguito, prima della indicazione del numero di medici da destinare ai diversi ambiti territoriali, viene eliminata la parola “almeno”;

- Art.10 Personale da impiegare per l'esecuzione del servizio

al primo capoverso, secondo rigo, dopo le parole “dell'Amministrazione regionale” viene eliminata la parola “almeno”;

-Art. 28 Strutture dedicate alla gestione del contratto

al terzo capoverso, prima del periodo “ Tali elementi costituiscono requisito di esecuzione” viene aggiunto, infine, il seguente periodo: “ In particolare, la figura indicata come responsabile del contratto dovrà essere in possesso di laurea (triennale, specialistica, magistrale o diploma di laurea) in materie scientifiche o giuridico-economiche.”

2. di modificare gli articoli 14.2 e 14.3 del progetto di appalto, in cui sono definiti i requisiti di capacità economica e finanziaria e i requisiti di capacità tecnica e professionale, nei termini di seguito precisati:

art.14.2 Requisiti richiesti di capacità economica e finanziaria

alla lettera c) il primo periodo riferito al fatturato minimo annuo viene modificato come segue:

“ un fatturato minimo annuo di € 300.000,00, IVA esclusa, comprensivo di un fatturato specifico nel settore di attività oggetto dell'appalto di € 150.000,00, riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili. Il settore specifico di attività a cui si fa riferimento per l'affidamento del servizio in oggetto è “medicina del lavoro”, “medicina preventiva dei lavoratori”, “sorveglianza sanitaria””.

art.14.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale

-la rubrica della lettera d) e il primo periodo vengono modificati come segue :

d) Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi

“Il concorrente deve aver eseguito, nell'ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, servizi di sorveglianza sanitaria, comprese le attività di medico competente e l'esecuzione di visite mediche e specialistiche nei confronti di lavoratori dipendenti presso Enti pubblici e/o privati, per un importo complessivo minimo pari a € 450.000,00 ”;

- alla lettera e) **Possesso di risorse umane per numero e professionalità adeguate per garantire l'esecuzione del servizio secondo adeguati standard di qualità** , il secondo punto -*“dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'operatore economico concorrente, indicante l'organico medio annuo dello stesso negli ultimi tre anni”*, viene sostituito e riscritto come segue: *“dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'operatore economico concorrente, che attesti la presenza, negli ultimi tre anni o, comunque, in quelli disponibili, se l'impresa è di più recente costituzione, di un organico medio annuo non inferiore a 3 (tre) risorse umane, costituito da almeno un dirigente/quadro o figura equivalente e 2 (due) collaboratori.”*

RITENUTO di evidenziare che:

-le modifiche proposte possano essere utili al fine di garantire le normali condizioni di partecipazione alla gara e prevenire dubbi interpretativi in ordine alla definizione dei requisiti di partecipazione;

-restano ferme tutte le altre determinazioni assunte e gli atti di gara approvati con la citata determinazione a contrarre n. 544 del 04/08/2022, ivi comprese le disposizioni di cui al punto n.



REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO BILANCIO, AFFARI GENERALI E INFRASTRUTTURE SEZIONE OPERE PUBBLICHE E INFRASTRUTTURE SERVIZIO DATORE DI LAVORO

6 del dispositivo, relative alla prenotazione dell'impegno di spesa pluriennale, non espressamente modificati con il presente atto;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e s.m.e i. e, in particolare, l'articolo 32 che disciplina le fasi delle procedure di affidamento e al comma 2 prevede che le stazioni appaltanti, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Tutto ciò premesso e considerato,

CONSIDERATO CHE le somme necessarie per l'affidamento in appalto del servizio di cui trattasi, come prenotate con la richiamata determinazione dirigenziale n. 544 del 04/08/2022, sono stanziata nel bilancio di previsione triennale 2022-2024 e diverranno esigibili nei rispettivi esercizi e che il perfezionamento della procedura di spesa avverrà a seguito di individuazione del beneficiario finale, all'esito dell'espletamento della procedura di selezione del contraente;

PROPONE

al dirigente della Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture di adottare il sottototale provvedimento, verificando e attestando quanto segue.

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 101/2018

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla Legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, come modificato dal D.Lgs. 10.08.2018 n. 101 e dal Regolamento UE 2016/679, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.LGS. n. 118/2011

COPERTURA FINANZIARIA

Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi nei confronti della Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Visto il regolamento regionale 4 giugno 2015, n. 13 "Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo", si attesta che il procedimento istruttorio propedeutico al presente atto è stato espletato nel rispetto delle norme vigenti e che la presente determinazione è conforme alle risultanze istruttorie;



REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO BILANCIO, AFFARI GENERALI E INFRASTRUTTURE SEZIONE OPERE PUBBLICHE E INFRASTRUTTURE SERVIZIO DATORE DI LAVORO

Si attesta, inoltre, che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente e che, in formato integrale, deve essere utilizzato per la pubblicità legale;

Ricorrono gli obblighi di cui all'art. 37 del D. Lgs. n. 33 del 14.03.2013 e s.m. e i..

Si attesta che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente e che, in formato integrale, deve essere utilizzato per la pubblicità legale.

Si attesta, inoltre, ai sensi dell'art.6-bis della legge 07/08/1990, n. 241 e dell'art.6 comma 2 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62, che in relazione al presente atto non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale.

Il funzionario istruttore

Dott. Francesco Cardascia
(firmato digitalmente)

Il Dirigente del Servizio datore di lavoro

Dott.ssa Teresa De Leo
(firmato digitalmente)

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE OPERE PUBBLICHE E INFRASTRUTTURE-DATORE DI LAVORO

VISTI gli artt. 4 e 5 della L.R. n. 7/1997, contenente norme in materia di organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

VISTI gli artt. 4, 16 e 17 del D.Lgs. 165/2001, che definiscono le diverse funzioni e i compiti degli organi di governo e dei dirigenti;

VISTO l'art. 32 della Legge 69/2009, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO il D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" come modificato dal D.Lgs. 101/2018, in merito al trattamento di categorie particolari di dati personali, necessario per motivi di interesse pubblico rilevante effettuato dai soggetti pubblici;

VISTO l'art. 45 comma 1 della L.R. 16.04.2007 n. 10, che recita: "Nell'ambito delle funzioni loro attribuite, i dirigenti di ogni livello della Regione Puglia adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate, compresi i poteri di impegno e di liquidazione di cui agli articoli 78 e seguenti della L.R. 28/2001";

VISTA la D.G.R. n. 1107 dell'11.06.2013 con la quale è stato adottato il sistema di gestione della sicurezza aziendale della Regione Puglia e confermato, quale Datore di lavoro, il dirigente del Servizio Lavori Pubblici;

VISTA la D.G.R. n. 1082 del 04.06.2014 ad oggetto "D.Lgs. 81/2008 – Sistema di gestione della sicurezza aziendale – incarico di Datore di Lavoro del Consiglio Regionale" con la quale sono state estese le funzioni datoriali del Dirigente pro tempore del Servizio Lavori Pubblici anche per le strutture del Consiglio Regionale;

VISTA la Deliberazione del 7 dicembre 2020 n. 1974 con cui la Giunta regionale ha approvato l'Atto di Alta Organizzazione amministrativa regionale "MAIA 2.0" e ss.mm.ii;



REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO BILANCIO, AFFARI GENERALI E INFRASTRUTTURE SEZIONE OPERE PUBBLICHE E INFRASTRUTTURE SERVIZIO DATORE DI LAVORO

VISTO il Decreto del Presidente della G.R. del 22 gennaio 2021, n. 22 relativo all'adozione del modello di Alta Organizzazione amministrativa regionale denominato "MAIA 2.0" e ss.mm.ii;

ATTESO CHE nel nuovo modello organizzativo denominato "MAIA 2.0" la Sezione Lavori pubblici era collocata nell'ambito del Dipartimento bilancio, affari generali e infrastrutture ed assume la nuova denominazione di Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture;

VISTO il D.P.G.R. n. 263 del 10/08/2021 con cui è stato adottato l'atto di definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni, in attuazione del modello "MAIA 2.0" adottato con D.P.G.R. n. 22 del 22/01/2021;

ATTESO CHE tra le funzioni ascritte alla competenza della Sezione Opere pubbliche e infrastrutture è compresa la responsabilità di datore di Lavoro ex decreto legislativo n. 81/2008 per tutto il personale della Regione Puglia, assicurando la vigilanza dei luoghi di lavoro dell'amministrazione regionale, la predisposizione dei Documenti di Valutazione dei Rischi e la Sorveglianza sanitaria;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e s.m.e i. e, in particolare, gli articoli 32, 35, 36, 58, 60 e 142;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m. e i.;

RITENUTO che il presente atto rientri fra quelli di gestione amministrativa di competenza del dirigente della Sezione Opere pubbliche e infrastrutture nelle funzioni di Datore di lavoro, ai sensi dell'art. 5 della succitata L.R. n.7/97;

VISTA la D.G.R. n. 1576 del 30.09.2021 con cui la Giunta Regionale ha conferito all'ing. Giovanni Scannicchio l'incarico di Dirigente della Sezione Opere pubbliche e infrastrutture, con decorrenza dal 01.11.2021;

ATTESO che, a decorrere dal 01.10.2019, la dott.ssa Teresa De Leo ricopre il ruolo di Dirigente del Servizio Datore di Lavoro, affidatole con Atto Dirigenziale n. 34 del 30.09.2019 del Direttore del Dipartimento Risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione;

DATO ATTO, ai sensi dell'art.6-bis della legge 07/08/1990, n. 241 e dell'art.6 comma 2 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62, che per l'adozione del presente atto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, neppure potenziale;

VISTO il Regolamento Regionale 4 giugno 2015, n. 13 "Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo" e, in particolare, l'articolo 14;

VISTE le risultanze dell'istruttoria innanzi riportate;

RITENUTO, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente condivise e riportate, di dover provvedere in merito,

DETERMINA

1. **DI APPROVARE** la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **DI MODIFICARE**, per le motivazioni in premessa indicate, che qui si intendono integralmente riportate, gli articoli n. 4, 6, 10 e 28 del capitolato speciale descrittivo prestazionale, approvato con propria determinazione dirigenziale n.544 del 04/08/2022 nei termini di seguito precisati:

- l'Art. 4 **Nomina dei medici competenti**, viene sostituito e riscritto come segue:

"La regione Puglia è costituita da n. 60 sedi di lavoro, ubicate in diversi comuni del territorio regionale, come indicate nell'elenco allegato 2 al presente capitolato e da n.2068 dipendenti e personale ad essi equiparato, come rilevato alla data del 31/05/2022, dal Software gestionale informatico in uso nella Regione Puglia e dallo scadenario delle visite mediche.



REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO BILANCIO, AFFARI GENERALI E INFRASTRUTTURE SEZIONE OPERE PUBBLICHE E INFRASTRUTTURE SERVIZIO DATORE DI LAVORO

Pertanto, date le dimensioni delle unità produttive in cui si articola l'Ente, il servizio da appaltare prevede la nomina di 4 (quattro) medici competenti, tra i quali sarà individuato uno con funzioni di coordinamento.

La nomina dei medici competenti e del medico competente coordinatore, all'esito della procedura di gara, sarà effettuata dal Datore di Lavoro o da un dirigente suo delegato in base alle indicazioni e alle generalità riportate nei curricula formativi e professionali, che dovranno essere forniti dall'operatore economico aggiudicatario entro 10 giorni dalla comunicazione della determinazione di aggiudicazione della gara e, comunque, prima della stipulazione del contratto di appalto. A tal fine, dovranno essere prodotti, per ciascun professionista, anche la dichiarazione di disponibilità a ricoprire l'incarico e la dichiarazione di insussistenza di condizioni di incompatibilità e di cause ostative all'assunzione dell'incarico.

Tra i quattro medici competenti, da nominare nel rispetto del presente articolo, l'Amministrazione e, per essa, il datore di lavoro o il dirigente delegato, individuerà il professionista che svolgerà anche le funzioni di coordinamento, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 39, comma 6 del D.Lgs. n. 81/2008. La scelta del professionista a cui conferire l'incarico di medico competente coordinatore sarà effettuata dal competente dirigente regionale, datore di lavoro o delegato, in base alla valutazione dell'esperienza desumibile dal curriculum e anche sulla base delle indicazioni dell'operatore economico aggiudicatario.

Tutti i medici competenti indicati e proposti dal soggetto aggiudicatario devono essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 38 del D.Lgs. n. 81/2008. I requisiti di cui all'art.38 del D. Lgs. n. 81/2008, dovranno essere mantenuti per l'intera durata del contratto.

I medici competenti, compreso il medico con funzioni di coordinamento, saranno nominati dal Datore di lavoro o dal dirigente eventualmente da questi delegato, dopo la sottoscrizione del contratto di appalto e prima dell'avvio dell'esecuzione del servizio.

In ogni caso, i medici proposti per la nomina prima della stipulazione del contratto, dovranno avere requisiti di professionalità e di esperienza non inferiori alle caratteristiche curriculari indicate in sede di offerta tecnica e valutate dalla commissione giudicatrice.

Ogni medico competente sarà nominato per una o più sedi e non potrà, di norma, salvo casi eccezionali debitamente motivati e per periodi limitati, sostituire i colleghi nelle loro funzioni. Il tutto come meglio precisato nel successivo art. 6 del presente atto.”;

- all'**art. 6 Adempimenti ed obblighi connessi alla sorveglianza sanitaria**, al sesto capoverso, dopo le parole *“si richiede la presenza di”* e di seguito, prima della indicazione del numero di medici da destinare ai diversi ambiti territoriali, viene eliminata la parola *“almeno”*;

- all'**art.10 Personale da impiegare per l'esecuzione del servizio**, al primo capoverso, secondo rigo, dopo le parole *“dell'Amministrazione regionale”* viene eliminata la parola *“almeno”*;

- all'**art. 28 Strutture dedicate alla gestione del contratto**, al terzo capoverso, prima del periodo *“ Tali elementi costituiscono requisito di esecuzione”* viene aggiunto, infine, il seguente periodo: *“ In particolare, la figura indicata come responsabile del contratto dovrà essere in possesso di laurea (triennale, specialistica, magistrale o diploma di laurea) in materie scientifiche o giuridico-economiche.”*

3. **DI MODIFICARE**, per le motivazioni in premessa indicate, che qui si intendono integralmente riportate gli articoli 14.2 e 14.3 del progetto di appalto per l'affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria e la nomina del medico competente a favore del personale in servizio presso la Regione Puglia, approvato con determinazione dirigenziale n. 544 del 04/08/2022 nei termini di seguito precisati:

-art.14.2 Requisiti richiesti di capacità economica e finanziaria



REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO BILANCIO, AFFARI GENERALI E INFRASTRUTTURE SEZIONE OPERE PUBBLICHE E INFRASTRUTTURE SERVIZIO DATORE DI LAVORO

alla lettera c) il primo periodo riferito al fatturato minimo annuo viene modificato come segue:

“ un fatturato minimo annuo di € 300.000,00, IVA esclusa, comprensivo di un fatturato specifico nel settore di attività oggetto dell'appalto di € 150.000,00, riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili. Il settore specifico di attività a cui si fa riferimento per l'affidamento del servizio in oggetto è “medicina del lavoro”, “medicina preventiva dei lavoratori”, “sorveglianza sanitaria.””

-art.14.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale

la rubrica della lettera d) e il primo periodo vengono modificati come segue :

d) Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi

“Il concorrente deve aver eseguito, nell'ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, servizi di sorveglianza sanitaria, comprese le attività di medico competente e l'esecuzione di visite mediche e specialistiche nei confronti di lavoratori dipendenti presso Enti pubblici e/o privati, per un importo complessivo minimo pari a € 450.000,00”;

-alla lettera e) **Possesso di risorse umane per numero e professionalità adeguate per garantire l'esecuzione del servizio secondo adeguati standard di qualità,**

il secondo punto -*“dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'operatore economico concorrente, indicante l'organico medio annuo dello stesso negli ultimi tre anni”*, viene sostituito e riscritto come segue: *“dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'operatore economico concorrente, che attesti la presenza, negli ultimi tre anni o, comunque, in quelli disponibili, se l'impresa è di più recente costituzione, di un organico medio annuo non inferiore a 3 (tre) risorse umane, costituito da almeno un dirigente/quadro o figura equivalente e 2 (due) collaboratori.”*

4. **DI RIAPPROVARE** i documenti “progetto di appalto” e “capitolato speciale descrittivo prestazionale”, per l'affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria e la nomina del medico competente a favore del personale in servizio presso la Regione Puglia, già approvati con atto dirigenziale n. 544 del 04/08/2022, come modificati nei precedenti punti 2 e 3 ed allegati al presente atto;
5. **DI STABILIRE CHE** sono confermate tutte le altre determinazioni assunte e gli atti di gara approvati con la citata determinazione a contrarre n. 544 del 04/08/2022, non espressamente modificati con il presente atto, ivi compresi gli allegati al progetto di appalto (relazione tecnico-illustrativa, modulo offerta economica), gli allegati al capitolato speciale descrittivo prestazionale (1. Protocolli sanitari anno 2020, 2. Sedi di lavoro, 3. Mansionario e numero dipendenti regionali alla data del 31.05.2022, 4. Tabelle delle principali quantità presunte su base annua, 5. Schema di accordo tra titolare e responsabile del trattamento, approvato con DGR n. 1328 del 07/08/2020), il prospetto economico, lo schema di contratto e le disposizioni di cui al punto n.6 del dispositivo, relative alla prenotazione dell'impegno di spesa pluriennale;
6. **DI TRASMETTERE** il presente atto al competente Servizio Appalti, compreso nella Sezione Enti locali per gli adempimenti relativi all'espletamento della procedura di gara aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo di cui all'art. 95 e da gestire con sistema telematico, ai sensi dell'art.58 del suindicato Codice dei Contratti pubblici;
7. **DI DARE ATTO CHE:**
 - il presente provvedimento è composto da n. 11 facciate;



REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO BILANCIO, AFFARI GENERALI E INFRASTRUTTURE SEZIONE OPERE PUBBLICHE E INFRASTRUTTURE SERVIZIO DATORE DI LAVORO

- è prodotto, firmato e trattato in formato originale digitale in coerenza con le Linee Guida dettate dalla Segreteria generale della Giunta Regionale con nota prot. n. AOO_175_1875 del 28/05/2020;
- diventa esecutivo dalla data della sua adozione;
- è pubblicato, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del D.P.G.R. 22/01/2021, n. 22, all'Albo pretorio on-line dell'Ente, accessibile dal banner pubblicità legale dell'home page del sito istituzionale www.regione.puglia.it, per dieci giorni lavorativi a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione;
- sarà conservato nell'archivio documentale della Regione Puglia, denominato Diogene;
- sarà pubblicato, inoltre, con le modalità previste dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione di I livello "Provvedimenti", sottosezione di II livello "Provvedimenti dirigenti amministrativi" e, ai sensi dell'art.37 del D.Lgs. n. 50/2016, nella sottosezione "Bandi di gara e contratti" del sito www.regione.puglia.it;
- sarà trasmesso al Servizio Appalti, compreso nella Sezione Enti locali, per gli adempimenti di competenza ad esso delegati con la precedente determinazione a contrarre n. 544 del 04/08/2022 e con il presente provvedimento.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE OPERE PUBBLICHE E INFRASTRUTTURE

ing. Giovanni SCANNICCHIO
(firmato digitalmente)



REGIONE PUGLIA
Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture
Servizio Datore di Lavoro

**PROCEDURA TELEMATICA APERTA, SOTTO SOGLIA, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 58 E 60 DEL
D.LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E PER LA
NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LA
REGIONE PUGLIA**

CPV 85141000-9 (Servizi prestati da personale medico)

PROGETTO DI APPALTO



REGIONE PUGLIA
Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture
Servizio Datore di Lavoro

Sommario

1	Premessa	3
2	Relazione tecnico - illustrativa del contesto in cui è inserito l'appalto	3
3	Obiettivo dell'appalto	3
4	Oggetto dell'appalto.....	4
5	Normativa di riferimento.....	4
6	Programmazione degli acquisti di beni e servizi.....	5
7	Criteri scelti per la suddivisione in lotti/motivazione lotto unico	6
8	Indicazioni operative per il subappalto, da “Decreto Semplificazioni e PNRR”	6
9	Modalità di calcolo degli importi per l'acquisizione dei beni/servizi.....	8
10	Clausola di revisione dei prezzi	8
11	Prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei beni/servizi dell'Appalto.	9
12	Soggetti ammessi in forma singola e associate e condizioni di partecipazione	9
13	Requisiti generali	11
14	Requisiti speciali e mezzi di prova.....	11
14.1	Requisiti di idoneità professionale.....	11
14.2	Requisiti richiesti di capacità economica e finanziaria	12
14.3	Requisiti di capacità tecnica e professionale	13
15	Criterio di aggiudicazione	14
15.1	Criteri di valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica	14
	<i>Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica</i>	<i>17</i>
	<i>a) Prezzo dei servizi a canone</i>	<i>17</i>
	<i>b) Prezzo sulla lista delle prestazioni extra-canone</i>	<i>17</i>
	<i>Metodo per il calcolo dei punteggi</i>	<i>18</i>
16	Documenti allegati, parti integranti del Progetto d'acquisto:.....	18
17	Sottoscrizione della clausola di trasparenza.....	18



REGIONE PUGLIA
Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture
Servizio Datore di Lavoro

1 Premessa

Il seguente Progetto riassume il risultato dell'analisi dei fabbisogni e dei costi per l'acquisizione del servizio di sorveglianza sanitaria e del medico competente, in applicazione della disciplina di cui agli articoli 25 e 41 del D.Lgs. n. 81/2008, a favore del personale in servizio presso la Regione Puglia ed è finalizzato all'affidamento di un appalto pienamente soddisfacente dal punto di vista quali-quantitativo.

Esso contiene, inoltre, l'indicazione degli aspetti che possono essere oggetto di variante migliorativa e, conseguentemente, i criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara e il criterio di aggiudicazione.

La Sezione Opere pubbliche ed infrastrutture-Servizio datore di lavoro della Regione Puglia ha disposto l'indizione di una gara d'appalto da condurre, ai sensi degli articoli 36 comma 9 e art. 142 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante il ricorso alla procedura aperta telematica, di cui agli articoli 58 e 60 del D.Lgs. n. 50 del 2016 (in seguito anche Codice dei contratti pubblici), per l'affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria e per la nomina del Medico Competente di cui al D. Lgs.N. 81/2008 e s.m.i. a favore dei dipendenti in servizio presso gli uffici della Regione Puglia, ubicati nelle varie sedi del territorio regionale.

La gara sarà gestita interamente per via telematica, ai sensi dell'art. 58 del Codice dei contratti pubblici, mediante la piattaforma Empulia della Regione Puglia. Sarà aperta a tutti gli operatori economici che, alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, siano in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale, previsti nel presente documento e che alla suddetta data siano iscritti ed abilitati alla piattaforma Empulia.

La gara è aperta anche a tutti gli operatori economici che non sono ancora iscritti alla suddetta piattaforma Empulia, ma conseguano detta iscrizione ed abilitazione entro il termine di scadenza di presentazione delle offerte.

L'affidamento avverrà con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, da individuare sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Alla procedura si applicano, oltre alle disposizioni contenute nel presente Progetto di appalto e nello schema di contratto allegato, le disposizioni del Codice dei contratti pubblici, nonché, in quanto applicabili, le norme del R.D. n. 2440 del 1923 e del R.D. n. 827 del 1924, del codice civile e le altre disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

Il Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è l'ing. Elisa Dimatteo, tel. 0805407771, indirizzo e-mail e.dimatteo@regione.puglia.it.

2 Relazione tecnico - illustrativa del contesto in cui è inserito l'appalto

Nella Relazione tecnico-illustrativa, che si allega al presente progetto (allegato 1), quale parte integrante dello stesso, sono dettagliati gli aspetti principali del presente appalto.

3 Obiettivo dell'appalto

L'appalto ha l'obiettivo di assicurare la gestione dei servizi in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro della Regione Puglia e, in particolare, la sorveglianza sanitaria, ai sensi degli articoli 25 e 41 del D. Lgs. n. 81/2008, avvalendosi di prestazioni specialistiche per l'attuazione della normativa vigente in materia, nonché adempiere agli obblighi di cui all'art. 18 del D.Lgs. n. 81/2008 che incombono in capo al Datore di lavoro della Regione Puglia, tra i quali rientra la nomina del medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria e l'invio dei lavoratori alla visita medica, entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e la richiesta al medico competente dell'osservanza degli obblighi previsti a suo carico.



REGIONE PUGLIA
Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture
Servizio Datore di Lavoro

4 Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria e la nomina dei Medici Competenti, secondo quanto previsto dal Titolo I capo III Sez. V del Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81, a favore dei dipendenti o ad essi equiparati ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n.81/2008, in servizio presso le diverse sedi di uffici e altre sedi di lavoro della Regione Puglia.

Il servizio di sorveglianza sanitaria comprende le attività previste dalla normativa in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoratore e, tra l'altro, l'esecuzione degli accertamenti preventivi e periodici finalizzati alla formulazione del giudizio di idoneità alla mansione specifica nei confronti del personale, assunto e da assumere, da parte dell'Ente, nonché lo svolgimento di tutte le attività del Medico Competente, secondo la disciplina dettata dal D. Lgs.n. 81/2008 e s.m.e.i.

Sono comprese nell'appalto le attività dei medici specialisti, nonché gli accertamenti diagnostici e gli esami specialistici eventualmente richiesti dal Medico Competente, al fine della formulazione dei giudizi di idoneità alla mansione specifica, compresi quelli relativi al congedo per maternità, previsti all'art. 20 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n. 151.

L'esecuzione del servizio è regolata dal Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e dagli altri documenti di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per quanto non espressamente disciplinato dalla lex specialis.

La durata dell'appalto è fissata in anni 2 (due), a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto o, se diversa, dalla data del verbale di consegna o, infine, dalla data di avvio dell'esecuzione del contratto in via di urgenza, se ricorrono le condizioni previste dall'art.32 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016. E' prevista, inoltre, la possibilità di rinnovo del contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 12 mesi, per un importo di € 154.559,00, esente IVA e al netto di ogni onere e spesa, come previsto dal bando tipo ANAC n. 1/2021 aggiornato dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 332 del 20 luglio 2022.

L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 2 mesi prima della scadenza del contratto.

Della suddetta facoltà si è tenuto conto nella stima dell'importo complessivo del presente appalto.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di cui all'art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, qualora in corso di esecuzione si renda necessario, una aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto.

5 Normativa di riferimento

Per la disciplina dell'appalto, si richiamano le disposizioni normative di riferimento vigenti in materia, di seguito riportate:

- D. Lgs.n. 81/2008 e s.m.i., come modificato da ultimo dal D.L. 21/10/2021 n. 146, convertito con Legge 17/12/2021 n. 215;
- D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- Regolamento UE n. 2016/679;
- D.L. 66/2014 convertito con modificazioni dalla Legge n. 89/2014;
- D.L. 77/2021 convertito con modificazioni dalla Legge n. 108/2021;
- Legge Regionale della Puglia 30 dicembre 2021, n. 51;
- D.G.R. della Puglia n. 2256 del 17 dicembre 2015.



REGIONE PUGLIA
Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture
Servizio Datore di Lavoro

6 Programmazione degli acquisti di beni e servizi

L'appalto in oggetto non è inserito fra le iniziative di acquisto riconducibili alle categorie merceologiche individuate dal DPCM di cui all'art. 9, comma 3 del D.L.n. 66/2014, in carico al Soggetto aggregatore InnovaPuglia.

L'appalto in oggetto è stato inserito nella programmazione biennale degli acquisti di servizi e forniture Regionale, approvata con D.G.R. n. 403 del 28/03/2022 e il relativo Codice CUI assegnato è S80017210727202200019.

Nella suddetta programmazione è stata indicata quale Centrale di Committenza o Soggetto Aggregatore per l'espletamento della procedura di affidamento la società CONSIP SPA, in quanto negli ultimi anni la soluzione di approvvigionamento dei servizi di sorveglianza sanitaria, per i dipendenti della Regione Puglia, è stata l'adesione alla Convenzione Consip per la prestazione dei servizi relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dell'articolo 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Infatti, in data 12.03.2019 è stata stipulata la Convenzione per l'affidamento dei servizi relativi alla Gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro presso le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., tra Consip S.p.A. e il R.T.I. composto da CONSILIA CFO S.r.l. (Capogruppo), Sources S.r.l. e Ergocenter Italia S.r.l. ed attiva dal 25.03.2019 sul lotto geografico "8" - Puglia e Basilicata.

Considerata la scadenza della convenzione il 26 luglio 2022 e preso atto che, ad oggi, Consip S.p.A. non ha indetto una nuova Gara per l'affidamento dei servizi di cui sopra, con A.D. n. 457 del 13/07/2022 si è ritenuto di riaderire alla Convenzione Consip ed. 4 – lotto 8, solo per alcuni servizi indispensabili (elaborazione DVR e piani di emergenza, fornitura RSPP e ASPP, effettuazione sopralluoghi straordinari e prove di evacuazione ed espletamento dei corsi di Formazione), nei limiti dell'importo reso disponibile dalle economie del precedente ordinativo di fornitura, sottoscritto in data 31/07/2019, dal dirigente della Sezione competente, con incarico di Datore di lavoro.

Come previsto dall'art.5 della suindicata convenzione Consip, infatti, la possibilità di adesione alla convenzione, nel corso della sua durata, è subordinata alla sussistenza di capienza nei limiti dell'importo massimo previsto per ciascun lotto.

All'esito di una analisi, effettuata dai funzionari del Servizio Datore di Lavoro, è stato determinato il fabbisogno dei servizi, da acquisire per il periodo di durata del nuovo contratto di fornitura, dal 02/09/2022 al 01/09/2025 ed è stata formulata una richiesta indirizzata alla società CONSILIA CFO S.r.l. Capogruppo del RTI aggiudicatario del lotto 8, nell'ambito della convenzione Consip, chiedendo se fosse possibile inserire nel piano dettagliato delle attività e trovare copertura, nell'importo massimo previsto nella convenzione, anche per i servizi di sorveglianza sanitaria, oltre ai servizi precedentemente citati.

Il gestore del servizio del soggetto fornitore Consilia CFO s.r.l. ha confermato la possibilità di adesione alla convenzione Consip per i servizi tecnici, nei limiti dell'importo reso disponibile da un atto di decremento del PDA del contratto in essere tra le parti, da adottare da parte dell'Amministrazione in base alla stima del fabbisogno di servizi da soddisfare fino alla scadenza del contratto vigente, precisando di non riuscire a garantire la possibilità di nuova adesione per l'importo stimato per i servizi di sorveglianza sanitaria.

Pertanto, si è reso necessario ed urgente provvedere all'affidamento del servizio mediante un'autonoma procedura di gara, prevedendo, comunque, prestazioni migliorative rispetto a quelle già garantite dalla convenzione in essere, con riserva di revocare la gara a cui fa riferimento il presente progetto o di recedere dal contratto, nel caso in cui l'appaltatore non acconsenta alla modifica delle condizioni economiche, secondo i



REGIONE PUGLIA
Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture
Servizio Datore di Lavoro

parametri migliorativi di una eventuale sopravvenuta convezione CONSIP, avente ad oggetto i servizi messi a gara.

7 Criteri scelti per la suddivisione in lotti/motivazione lotto unico

L'appalto è costituito da un unico lotto, attesa la natura imprescindibilmente unitaria del servizio da affidare, anche sotto il profilo funzionale. La scelta di non suddividere l'appalto in lotti è dovuta all'esigenza di garantire una gestione unitaria delle prestazioni inerenti la sorveglianza sanitaria di tutti i lavoratori dipendenti della Regione Puglia, al fine di adempiere in modo efficace e uniforme agli obblighi prescritti dal D.Lgs.n. 81/2008.

N.	Descrizione servizio	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	Attività di sorveglianza sanitaria dei lavoratori e Medico Competente	85141000-9	P	€ 356.171,00
A) Importo totale a base di gara soggetto a ribasso*				€ 356.171,00
B) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso**				€ 598,89
A) + B) Importo complessivo				€ 356.769,89

* L'importo indicato comprende il servizio di sorveglianza sanitaria e le attività di medico competente per la durata di due anni. Sono esclusi gli oneri per la sicurezza e ogni ulteriore spesa.

** Valore non incluso nella base di gara e non soggetto a ribasso. Lo stesso comprende i costi per le misure anticontagio SARS-COVID-2 ed è stato stimato pari allo 0,33% dell'importo totale delle visite previste nei due anni di durata del contratto (escluso l'eventuale rinnovo), che ammonta a € 181.480,00.

L'importo a base di gara è esente IVA come previsto dall'art. 10, comma 18 del DPR 633/72, ed al netto di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza per le misure anticontagio SARS-Covid 2, come quantificati nel precedente prospetto.

L'importo degli oneri per i rischi da interferenza è pari a zero, considerata la natura intellettuale delle prestazioni oggetto dell'appalto.

8 Indicazioni operative per il subappalto, da "Decreto Semplificazioni e PNRR".

L'affidatario deve eseguire direttamente le prestazioni previste nel capitolato e negli atti di gara. Possono essere subappaltate le attività relative alle segreteria organizzativa, nonché quelle relative all'esecuzione di esami di laboratorio.

In ogni caso, le prestazioni relative all'esecuzione del contratto devono essere eseguite in via prevalente dall'aggiudicatario.

Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici) e ferma restando la necessità di autorizzazione da parte della stazione appaltante. In mancanza di tali indicazioni, il subappalto è vietato.

A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto.



REGIONE PUGLIA
Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture
Servizio Datore di Lavoro

Il soggetto affidatario del contratto può affidare in subappalto i servizi compresi nell'appalto, purché il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti pubblici.

I subappaltatori devono possedere e mantenere per tutta la durata del contratto i requisiti richiesti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

A tal fine, l'appaltatore si impegna a depositare presso l'amministrazione contraente, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, il contratto di subappalto e la documentazione prevista dall'art. 105 D.lgs. 50/2016, ivi inclusa la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e il possesso dei requisiti speciali di cui all'art. 83 del medesimo decreto, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate, nonché la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il subappaltatore.

In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, l'amministrazione contraente procederà a richiedere all'appaltatore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato.

Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.

L'appaltatore deve dichiarare, con la sottoscrizione del contratto, che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all'art. 67 del D.Lgs. n.159/2011.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2 del Codice dei Contratti, l'affidatario deve comunicare, altresì, alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione del contratto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione degli obblighi e degli oneri dell'appaltatore del servizio, il quale rimane direttamente responsabile, nei confronti dell'Amministrazione Contraente, della perfetta esecuzione del contratto, anche per la parte subappaltata. In ogni caso, il contraente affidatario e il subappaltatore sono solidalmente responsabili nei confronti dell'amministrazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto, anche per gli obblighi retributivi e contributivi, salve le ipotesi di liberazione da responsabilità dell'appaltatore, previste dall'art. 105 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016. L'affidatario, inoltre, è solidalmente responsabile con il subappaltatore per gli adempimenti di questi agli obblighi di sicurezza.

L'affidatario si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione Contraente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

Resta inteso che l'Amministrazione contraente prima di procedere al pagamento del corrispettivo per le prestazioni eseguite dell'appalto o del subappalto, acquisirà d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) in corso di validità non solo del soggetto affidatario, ma anche del subappaltatore, attestante la regolarità del medesimo in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei rispettivi dipendenti.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, relativo al personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore, impiegato nell'esecuzione del contratto, l'amministrazione contraente tratterà dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza



REGIONE PUGLIA
Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture
Servizio Datore di Lavoro

per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, ai sensi dell'art.30 comma 5 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s. m. e i.

L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

In caso di sopravvenuta perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, l'amministrazione contraente revocherà l'autorizzazione al subappalto.

Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 35 della Legge n. 248/2006, dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, nonché dai successivi regolamenti.

La stazione appaltante provvederà a comunicare al Casellario Informatico le informazioni di cui alla Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.A.C) n. 1 del 10/01/2008.

9 Modalità di calcolo degli importi per l'acquisizione dei beni/servizi.

Il valore dell'appalto del servizio in oggetto e posto a base di gara ammonta ad € 356.171,00, esente IVA e al netto di ogni onere, ed il valore stimato dell'appalto ai sensi dell'art. 35 D.Lgs. 50/2016 ammonta ad € 510.730,00, esente IVA e al netto di ogni onere e spesa, comprensivo dell'importo relativo all'eventuale rinnovo per una durata pari a 12 mesi, come previsto dal bando tipo ANAC n. 1/2021 aggiornato dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 332 del 20 luglio 2022.

Gli importi sopra indicati sono esenti IVA, ai sensi dell'art. 10, comma 18 del DPR 633/1972 e s.m.i..

Essi hanno la sola funzione di indicare il limite massimo delle prestazioni ed hanno carattere presuntivo, in base alla tipologia e quantità di prestazioni stimate nei prospetti di cui all'Allegato 4 al capitolato. Ma il corrispettivo per l'esecuzione del contratto sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste e svolte, ai prezzi unitari offerti in sede di gara, senza alcun minimo garantito e senza che l'aggiudicatario abbia null'altro da pretendere.

Atteso che l'ANAC non ha elaborato i prezzi di riferimento per i servizi in oggetto, si è provveduto a determinare i diversi prezzi unitari e corrispettivi a canone da porre a base di gara tenendo conto dell'analisi e della comparazione dei prezzi posti in gara in analoghe procedure di gara svolte da altre amministrazioni.

10 Clausola di revisione dei prezzi .

Ai sensi dell'art.29 del D.L. n. 4 del 27 gennaio 2022, convertito con modificazioni dalla L. n. 25 del 28 marzo 2022, il contratto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera a) del Codice dei Contratti, qualora si verificano variazioni del valore dei servizi e delle prestazioni oggetto di appalto, che determinino un aumento o una diminuzione del corrispettivo complessivo del contratto. I prezzi potranno essere aggiornati solo a partire dalla seconda annualità contrattuale e, comunque, nei limiti delle disponibilità finanziarie esistenti nel quadro economico del progetto secondo le procedure ed alle condizioni disciplinate nel capitolato speciale d'appalto e previste nel contratto.

Pertanto, qualora in corso di esecuzione si verifichi una variazione di cui al precedente capoverso, l'appaltatore avrà facoltà di richiedere, con comunicazione da inviare a mezzo pec, una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo, anche iscrivendo riserve negli atti dell'appalto. In tal caso, il Rup supportato dal direttore dell'esecuzione, procede ad apposita istruttoria, al fine di verificare la fondatezza delle richieste dell'appaltatore e si pronuncia sulle stesse con atto motivato entro 60 giorni, da comunicare con pec.

In ogni caso, i prezzi contrattuali potranno essere aggiornati solo se la variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI), rilevata con riferimento ai 12 mesi precedenti la richiesta, sia superiore al 10 % (per cento), con riconoscimento solo dell'eventuale eccedenza.



REGIONE PUGLIA
Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture
Servizio Datore di Lavoro

La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità e, comunque, solo a partire dal secondo anno di durata del contratto. Pertanto, per i primi 12 mesi di contratto, i prezzi offerti rimangono fissi ed invariabili.

11 Prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei beni/servizi dell'Appalto.

n. voce	Descrizione voce	Importo (Euro)
1	Importo dell'appalto posto a base di gara	356.171,00 €
2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (Misure anticontagio SARS-COVID-2 pari allo 0,33% dell'importo delle visite pari a 181.480,00 €)	598,89 €
A	sub Totale IMPORTO A BASE DI GARA (da 1 a 2)	356.769,89 €
3	Opzioni ex art. 63 co. 3, lett. b) e co. 5 - (Servizi analoghi)	- €
4	Spese eventuali per l'esercizio dell'opzione di proroga del contratto	- €
5	Clausole contrattuali (se monetizzabili) ex art. 106 co. 1 lett. a)	4.500,00 €
6	Modifiche non sostanziali (se monetizzabili) ex art. 106 co. 1 lett. e)	- €
7	Proroga ex art. 106 co. 11	- €
8	Rinnovi espressi (come da bando tipo n. 1/2021)	154.559,00 €
9	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (Misure anticontagio SARS-COVID-2 pari allo 0,33% dell'importo delle visite pari a 82.830,00 €)	273,34 €
B	Sub Totale IMPORTO ALTRE VOCI (da 3 ad 9)	159.332,34 €
C1	VALORE STIMATO DELL'APPALTO AL NETTO DI ONERI E SPESE	510.730,00 €
C2	VALORE STIMATO DELL'APPALTO (A + B)	516.102,23 €
10	Spese tecniche	- €
11	Incentivi per le figure tecniche, art. 113 D.Lgs. 50/2016	10.241,53 €
12	Spese per Commissioni giudicatrici	3.500,00 €
13	Contributi ANAC	375,00 €
14	Spese per la pubblicità legale (IVA inc., con rimborso a carico Aggiudicataria). (*Tale importo verrà impegnato sul capitolo 1278 dalla competente Sezione Provveditorato Economato)	*(5.000,00) €
15	Imprevisti	3.000,00 €
D	SOMME A DISPOSIZIONE. (da 9 a 15)	17.116,53 €
16	IVA	- €
17	Eventuali altre imposte	- €
E	SOMME IMPOSTE. (da 15 a 17)	- €
	IMPORTO TOTALE - PROSPETTO ECONOMICO (C+D+E)	533.218,76 €

12 Soggetti ammessi in forma singola e associate e condizioni di partecipazione

Possono partecipare alla procedura per l'affidamento in appalto del servizio in oggetto gli operatori economici, in forma singola o associata, di cui all'art. 45 del Codice dei contratti pubblici che, alla data di



REGIONE PUGLIA
Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture
Servizio Datore di Lavoro

scadenza del termine di presentazione delle offerte, siano iscritti ed abilitati alla piattaforma Empulia, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice dei contratti pubblici.

È vietato ai concorrenti di partecipare in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice dei contratti pubblici sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente procedura. In caso di violazione sono esclusi sia il Consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto, si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice dei contratti pubblici, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b), quest'ultimo indicherà, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lett. f) del Codice dei contratti pubblici, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete-soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla procedura, ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla procedura, ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.



REGIONE PUGLIA
Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture
Servizio Datore di Lavoro

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e lett. c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica) tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48, comma 12 del Codice dei contratti pubblici, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. n. 267 del 16 marzo 1942, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

13 Requisiti generali

Possono partecipare alla gara gli operatori economici per i quali non sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165 del 2001.

14 Requisiti speciali e mezzi di prova

Gli operatori economici concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti ai punti seguenti.

I documenti richiesti agli operatori economici, ai fini della dimostrazione dei requisiti di partecipazione alla procedura di gara in oggetto, devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice dei contratti pubblici, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente atto.

La verifica del possesso dei requisiti di idoneità professionale e di carattere economico-finanziario verrà espletata secondo le modalità ordinarie, ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000.

L'Amministrazione può richiedere chiarimenti ed integrazioni delle dichiarazioni e della documentazione presentata nonché procedere, in qualsiasi momento ad accertamenti d'ufficio circa i requisiti documentati dalle imprese concorrenti tramite le dichiarazioni medesime, al cui possesso è subordinata l'aggiudicazione. Qualora dagli accertamenti in questione emergano dichiarazioni non veritiere, l'Amministrazione, salvi gli eventuali adempimenti previsti ai sensi della legge penale, provvederà, in conformità all'ordinamento vigente, alla revoca degli atti eventualmente già adottati in favore dell'impresa ed alla segnalazione all'ANAC di cui all'art. 80, comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i..

14.1 Requisiti di idoneità professionale

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali, per attività coerenti con quelle oggetto della procedura di gara a cui si riferisce il presente progetto, per i concorrenti cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia.

Il concorrente non residente in Italia cittadino di altro stato membro o di uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice dei contratti pubblici, prova l'iscrizione secondo le modalità vigenti nello stato di



REGIONE PUGLIA
Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture
Servizio Datore di Lavoro

residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'Allegato XVI, mediante presentazione di una dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito, ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel paese in cui è residente.

- b)** Il soggetto che svolgerà le funzioni di Medico Competente dovrà essere in possesso di uno dei titoli o requisiti previsti dall'art. 38 del D. Lgs. n. 81/2008.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, co 3 del Codice dei contratti pubblici, prova il possesso del titolo per le funzioni di medico competente mediante la presentazione di una dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito, ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel paese in cui è residente .

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

In caso di raggruppamenti temporanei, consorzi, aggregazioni di imprese di rete, il requisito relativo al possesso dei titoli e requisiti professionali così come previsti dall'art. 38 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. per lo svolgimento dell'incarico di "medico competente", deve essere posseduto dai soggetti personalmente titolari e responsabili dell'incarico di medico competente, incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

14.2 Requisiti richiesti di capacità economica e finanziaria

- c)** Ai sensi dell'art. 83, comma 4 del D. Lgs. 50/2016, ai fini della verifica del possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria di cui al comma 1, lettera b) del medesimo articolo 83, è richiesto:

- un fatturato minimo annuo di € 300.000,00, IVA esclusa, comprensivo di un fatturato specifico nel settore di attività oggetto dell'appalto di € 150.000,00, riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili. Il settore specifico di attività a cui si fa riferimento per l'affidamento del servizio in oggetto è "medicina del lavoro", "medicina preventiva dei lavoratori", "sorveglianza sanitaria". Il suddetto requisito è richiesto in considerazione sia della natura delle prestazioni, che della esigenza di dimostrare una adeguata capacità economica e finanziaria, da parte del soggetto fornitore, in relazione alla rilevanza del servizio in un ente di grandi dimensioni, articolato in diverse unità produttive.

La comprova di tale requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- per le società di capitali, mediante i bilanci o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, corredati della nota integrativa dai quali si evinca il fatturato specifico dichiarato;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone, mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA dai quali si evinca il fatturato specifico dichiarato;
- copia delle fatture relative alla specifica attività da cui si ricava il fatturato specifico realizzato. Qualora la fattura non menzioni la specifica attività o la causale riportata non sia chiara, il requisito può essere dimostrato presentando anche copia dei contratti a cui le fatture si riferiscono;
- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente pubblico contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione o attestazioni rilasciate dal



REGIONE PUGLIA
Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture
Servizio Datore di Lavoro

committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione in originale o in copia;

- il possesso di **idonea copertura assicurativa** contro i rischi professionali, stipulata con primaria compagnia di assicurazioni e in corso di validità .

La comprova del requisito relativo alla copertura assicurativa è fornita mediante la produzione della relativa polizza e, a pena di esclusione, nel caso in cui il valore attuale fosse inferiore al massimale minimo di € 1.500.000,00, dell'eventuale dichiarazione di impegno da parte dell'impresa assicuratrice ad adeguare il valore della polizza in caso di aggiudicazione .

14.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale

d) Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi

Il concorrente deve aver eseguito nell'ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara servizi di sorveglianza sanitaria, comprese le attività di medico competente e l'esecuzione di visite mediche e specialistiche, nei confronti di lavoratori dipendenti presso Enti pubblici e/o privati, per un importo complessivo minimo pari a € 450.000,00.

A tal fine, il concorrente dovrà presentare un elenco dei servizi effettuati negli ultimi tre anni.

La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all'articolo 86 e dell'allegato XVII, parte II, del Codice dei Contratti pubblici.

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:

- copia dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente relativi all'esecuzione del servizio, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo, del periodo di esecuzione e dei destinatari;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

- copia dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione del servizio, accompagnati da originale o copia conforme delle fatture relative all'avvenuta esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

Nel caso in cui i servizi dichiarati ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di cui ai punti 14.3 d) risultino in corso e non conclusi alla data di scadenza delle offerte, verrà computato ai fini della qualificazione l'ammontare dell'importo proporzionato alla durata della parte di servizio già svolto.

e) Possesso di risorse umane per numero e professionalità adeguate per garantire l'esecuzione del servizio secondo adeguati standard di qualità.

La comprova del requisito è fornita mediante la seguente documentazione:

- Indicazione dei titoli di studio e professionali dei dirigenti/quadri dell'impresa concorrente;
- dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'operatore economico concorrente, che attesti la presenza, negli ultimi tre anni o, comunque, in quelli disponibili, se l'impresa è di più recente costituzione, di un organico medio annuo non inferiore a 3 (tre) risorse umane, costituito da almeno un dirigente/quadro o figura equivalente e 2 (due) collaboratori.



REGIONE PUGLIA
Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture
Servizio Datore di Lavoro

15 Criterio di aggiudicazione

L'appalto per l'affidamento del servizio in oggetto sarà aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 e comma 6 del Codice dei contratti pubblici.

La valutazione dell'offerta tecnica, degli elementi migliorativi di natura quantitativa diversi dal prezzo e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

TIPOLOGIA OFFERTA	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	75
Offerta economica	25
TOTALE	100

15.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella, con la seguente relativa ripartizione dei punteggi:

- nella colonna identificata con la lettera "D" vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice;
- nella colonna identificata con la lettera "Q" vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica;
- nella colonna identificata dalla lettera "T" vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri: discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	Sub	Sub CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI "D" MAX	PUNTI "Q" MAX	PUNTI "T" MAX
1	Struttura e modalità organizzative del servizio	12	1.1	Relazione tecnico-illustrativa sulle modalità di organizzazione e di erogazione del servizio offerto, che si intendono adottare per garantire l'espletamento delle attività nel rispetto delle modalità e dei tempi previsti dal capitolato e dalle disposizioni normative vigenti. Ai fini della valutazione saranno considerati i seguenti elementi: a) Modalità di coordinamento tra il soggetto appaltatore del servizio e il medico competente coordinatore, al fine di monitorare e verificare i livelli di servizio; b) modalità di coordinamento tra l'appaltatore e la struttura del datore di lavoro committente per rispondere alle richieste della stazione appaltante e alle esigenze di efficiente espletamento del servizio; c) strumenti e procedure previste per garantire la funzionalità della segreteria organizzativa, di cui all'art.28 del capitolato.	12



REGIONE PUGLIA
Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture
Servizio Datore di Lavoro

2	Personale	12	2.1	Esperienza del responsabile del contratto di cui all'art.28 del capitolato in ruoli similari superiore a quattro anni	6
			2.2	Esperienza del personale amministrativo destinato al servizio, di cui all'art.28 del capitolato adibito alla segreteria organizzativa in ruoli similari superiore a due anni	6
3	Professionalità dei medici competenti	23	3.1	Esperienza nel ruolo posseduta dai medici competenti, alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, desunta dal curriculum (CV), da valutare in base ai seguenti elementi: - 1 punto per ogni anno di attività nel ruolo, a partire dal terzo anno, fino a max 4 punti;	16 4 punti max per ogni CV
			3.2	Esperienza svolta nel ruolo di coordinatore dei medici competenti, presso un soggetto pubblico o privato negli ultimi 10 anni, dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte: - maggiore di 2 anni e fino a 4 anni; (punti 2) - maggiore di 4 anni e fino a 6 anni; (punti 4) - maggiore di 6 anni; (punti 7) La valutazione sarà espressa per uno solo dei medici proposti per il ruolo di coordinatore, considerando la maggiore esperienza	7
4	Elementi migliorativi e/o aggiuntivi dell'offerta	24	4.1	Presenza dell'operatore addetto a funzioni amministrative di segreteria organizzativa, presso la sede del servizio Datore di lavoro in Bari, per un numero di giorni settimanali superiore a quello minimo (di 2 giorni) indicato nel Capitolato.	7
			4.2	Offerta di una ulteriore sede ambulatoriale autorizzata in altra Provincia rispetto alle tre previste nel Capitolato.	7
			4.3	Disponibilità e/o possesso di unità mobile di medicina del lavoro a disposizione dei medici per l'esecuzione del servizio esclusivamente in occasione di calamità naturali o altri eventi imprevedibili. L'utilizzo dell'unità è previsto in caso di indisponibilità di altri locali per svolgere il servizio e per il tempo strettamente necessario, con oneri a carico dell'aggiudicatario e previa autorizzazione o su richiesta del RUP	4
			4.4	Convenzioni/protocolli/accordi con Università e/o strutture sanitarie, per la realizzazione di progetti di promozione della salute, con indicazione di procedure e personale da impiegare, purchè coerenti con le finalità di tutela della salute nei luoghi di lavoro.	6



REGIONE PUGLIA
Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture
Servizio Datore di Lavoro

5	Proposte migliorative e/o aggiuntive di natura qualitativa, senza oneri a carico dell'amministrazione legate al servizio	4	5.1	Saranno valutate eventuali proposte migliorative del servizio rispetto a quanto previsto nel capitolato speciale d'appalto.	4
Totale		75			16	7	52

L'offerta tecnica, contenente la descrizione degli elementi di valutazione indicati nella tabella che precede, compresa la relazione tecnico-illustrativa di cui al criterio n. 1, dovrà essere costituita da un numero massimo di 20-25 pagine, in formato A4, scritte con caratteri "Arial" di dimensione 12, interlinea 1,15. Nel numero massimo delle pagine non sono compresi i curricula dei professionisti proposti per l'esecuzione delle prestazioni.

Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica

- A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, ogni commissario assegnerà un giudizio discrezionale, attribuendo un coefficiente variabile da zero ad uno secondo quanto di seguito riportato:

GIUDIZIO	COEFFICIENTE
Ottimo	1,00
Più che adeguato	0,75
Adeguato	0,50
Parzialmente adeguato	0,25
Inadeguato	0,00

La Commissione giudicatrice determina il coefficiente definitivo $V_{(a)i}$ come media aritmetica (con approssimazione alla terza cifra decimale) dei valori compresi tra 0 e 1 (con un massimo di due cifre decimali) attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari ad ogni offerta.

- A ciascuno degli elementi quantitativi cui è assegnato un punteggio nella Colonna "Q" della tabella, è attribuito un coefficiente, variabile tra zero e uno, sulla base del seguente metodo di interpolazione lineare:

$$C_i = G_a / G_{max}$$

dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente *i*-esimo;

G_a = numero di giorni in presenza aggiuntivi dell'offerta del concorrente *i*-esimo;

G_{max} = numero di giorni in presenza aggiuntivi dell'offerta più conveniente.

- A ciascuno degli elementi tabellari cui è assegnato un punteggio nella Colonna "T" della tabella, viene attribuito il punteggio fisso così come definito in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.



REGIONE PUGLIA
Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture
Servizio Datore di Lavoro

Tabella del criterio: quantitativo (Q) di valutazione dell'offerta economica

N°	CRITERIO DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	Sub	Sub ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTI "D" MAX	PUNTI "Q" MAX	PUNTI "T" MAX
1	Offerta economica in ribasso sull'importo posto a base di gara	25	10	Prezzo in ribasso sulle prestazioni a canone	10
			15	Prezzo in ribasso sulla lista delle prestazioni extra- canone	15
	Totale	25			25

Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica

Con riferimento all'elemento economico il relativo punteggio sarà attribuito sommando i punteggi assegnati alle seguenti componenti:

- Prezzo offerto, in ribasso, per i servizi a canone indicati nell'allegato 4 al Capitolato: sono assegnati fino ad un massimo di 10 punti;
 - Prezzo offerto, in ribasso, sulla "lista delle prestazioni extracanone a misura": (visite mediche, esami, sopralluoghi, etc.): sono assegnati fino ad un massimo di 15 punti.
- attraverso l'applicazione della seguente formula:

$$P_E = P_{aE} + P_{bE}$$

dove:

P_{aE} = punteggio assegnato al prezzo offerto per i servizi a canone ;

P_{bE} = punteggio assegnato al prezzo offerto sulla lista delle prestazioni extra-canone.

a) Prezzo dei servizi a canone

All'offerta di valore più basso verrà attribuito il punteggio massimo di **10 punti**. Alle offerte che superano il valore più basso verranno attribuiti punteggi secondo l'applicazione della seguente formula:

$$P_{aE} = (P_{min}/P_O) * P_{Emax}$$

dove:

P_{aE} = punteggio da attribuire all'offerta in esame;

P_{Emax} = massimo punteggio attribuibile;

P_{min} = valore prezzo più basso;

P_O = valore dell'offerta in esame (prezzo offerto dal singolo concorrente).

b) Prezzo sulla lista delle prestazioni extra-canone

All'offerta di valore più basso verrà attribuito il punteggio massimo di **15 punti**. Alle offerte che superano il valore più basso verranno attribuiti punteggi secondo l'applicazione della seguente formula:

$$P_{bE} = (P_{min}/P_O) * P_{Emax}$$

dove:

P_{bE} = punteggio da attribuire all'offerta in esame;

P_{Emax} = massimo punteggio attribuibile;

P_{min} = valore minimo delle offerte (prezzo più basso);

P_O = valore dell'offerta in esame (prezzo offerto dal singolo concorrente).



REGIONE PUGLIA
Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture
Servizio Datore di Lavoro

Metodo per il calcolo dei punteggi

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore.

Il punteggio per il concorrente *i*-esimo è dato dalla seguente formula:

$$P_i = \sum_{x=1}^n (C_{xi} * P_x) + P_E$$

dove

P_i = punteggio del concorrente *i*-esimo

C_{xi} = coefficiente criterio di valutazione *X* per il concorrente *i*-esimo

P_x = punteggio criterio *X*

$X = 1, 2, \dots, n$ [indicare il valore di *n*, ovvero il numero di criteri di valutazione]

P_E = punteggio offerta economica

Al termine delle operazioni di calcolo dei punteggi ottenuti da ogni singolo concorrente, in caso di parità di punteggio **totale**, sarà preferito il concorrente che avrà conseguito il punteggio più alto nella valutazione dell'offerta tecnica.

In caso di ulteriore parità di punteggio, prevale l'offerta tecnica che ha totalizzato il punteggio più alto nella valutazione del criterio n. 3 "Professionalità dei medici competenti".

16 Documenti allegati, parti integranti del Progetto d'acquisto:

- a) Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, comprendente le specifiche tecniche, l'indicazione dei requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire, l'indicazione di altre circostanze che potrebbero determinare la modifica delle condizioni negoziali durante il periodo di validità, fermo restando il divieto di modifica sostanziale;
- b) Schema di contratto;
- c) Altri documenti facenti parte della documentazione di gara: relazione tecnico-illustrativa richiamata nell'art.2 del presente progetto;
- d) Modulo offerta economica.

17 Sottoscrizione della clausola di trasparenza

Al fine di garantire la trasparenza e la parità di trattamento a tutti gli offerenti, si attesta che per la redazione ed elaborazione dei documenti di gara allegati al presente Progetto di acquisto, come parte integrante, non è intercorso alcun rapporto con professionisti o imprese potenzialmente interessate a partecipare, in qualità di concorrenti, alla iniziativa da appaltare.



REGIONE PUGLIA
Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture
Servizio Datore di Lavoro

**PROCEDURA APERTA TELEMATICA, SOTTO SOGLIA, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 58 E 60 DEL
D.LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E PER LA
NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LA
REGIONE PUGLIA**

CPV 85141000-9 (Servizi prestati da personale medico)

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE



REGIONE PUGLIA
Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture
Servizio Datore di Lavoro

Sommario

Art. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO.....	3
Art. 2 – DURATA DELL'APPALTO.....	3
Art. 3 – CORRISPETTIVO DELL'APPALTO.....	3
Art. 4 - NOMINA DEI MEDICI COMPETENTI.....	4
Art. 5 - COMPITI E OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE.....	4
Art. 5.1- SORVEGLIANZA SANITARIA.....	7
Art. 5.2 FUNZIONI DEL MEDICO COMPETENTE COORDINATORE.....	8
Art. 6 – ADEMPIMENTI ED OBBLIGHI CONNESSI ALLA SORVEGLIANZA SANITARIA.....	9
Art. 7 - LUOGO DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI.....	12
Art. 8 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI E ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO.....	12
Art. 9 – CONSISTENZA SEDI DI LAVORO REGIONALI E PERSONALE.....	15
Art. 10 – PERSONALE DA IMPIEGARE PER L' ESECUZIONE DEL SERVIZIO.....	15
Art. 11 – ULTERIORI ADEMPIMENTI A CARICO DELL' APPALTATORE.....	16
Art. 12 - GARANZIA DEFINITIVA.....	17
Art. 13 – PAGAMENTI E CESSIONE DEL CREDITO.....	18
Art. 13.1 - VERIFICA E CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ.....	20
Art. 14 – PENALI.....	21
Art. 15 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	23
Art. 16 – RECESSO UNILATERALE DAL CONTRATTO.....	25
Art. 17 - RECESSO PER ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP.....	25
Art. 18 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO.....	26
Art. 19 – ELEZIONE DI DOMICILIO.....	28
Art. 20 - ONERI PREVIDENZIALI.....	28
Art. 21 - OSSERVANZA DEL CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO.....	28
Art. 22 – RESPONSABILITA' PER DANNI.....	28
Art. 23 – BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE.....	29
Art. 24 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	30
Art. 25 - OBBLIGHI IN MATERIA DI TUTELA DELLA RISERVATEZZA.....	31
Art. 26 - FORMA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.....	32
Art. 27 – ANTICIPAZIONE DEL PREZZO.....	32
Art. 28 - STRUTTURE DEDICATE ALLA GESTIONE DEL CONTRATTO.....	33
Art. 29-MODIFICHE CONTRATTUALI E CLAUSOLA REVISIONE PREZZI.....	34
Art. 30 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE.....	35
ALLEGATI AL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO.....	35



REGIONE PUGLIA
Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture
Servizio Datore di Lavoro

Art. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto regolato dal presente capitolato ha per oggetto l'affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria e l'individuazione dei Medici Competenti da nominare, come previsto dal Titolo I capo III Sezione V del Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81, a favore dei dipendenti o ad essi equiparati, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera "a" del D.Lgs. n. 81/2008, in servizio presso la Regione Puglia.

Il servizio di sorveglianza sanitaria comprende le attività previste dalla normativa in materia di salute e sicurezza del lavoratore e, tra l'altro, l'esecuzione degli accertamenti preventivi e periodici finalizzati alla formulazione del giudizio di idoneità alla mansione specifica nei confronti del personale, assunto o da assumere, della Regione Puglia, nonché lo svolgimento di tutte le attività del medico competente, secondo la disciplina dettata dal D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

Sono, altresì, comprese nell'appalto le attività dei medici specialisti nonché gli accertamenti diagnostici e specialistici richiesti dal medico competente, al fine della formulazione dei giudizi di idoneità alla mansione specifica, compresi quelli relativi al congedo per maternità, previsti all'art. 20 del Decreto Legislativo 26 Marzo 2001 n. 151.

L'esecuzione del servizio è regolata dal presente Capitolato e dagli altri documenti di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per quanto non espressamente disciplinato dalla lex specialis della procedura di affidamento.

Art. 2 – DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'appalto è fissata in anni 2 (due), a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto o, se diversa, dalla data del verbale di consegna o, infine, dalla data di avvio dell'esecuzione del contratto in via di urgenza, se ricorrono le condizioni previste dall'art.32 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, fatta salva la possibilità di rinnovo, alle medesime condizioni, per una durata pari a 12 mesi, per un importo di € 154.559,00, esente IVA e al netto di ogni onere e spesa, come previsto dal bando tipo ANAC n. 1/2021 aggiornato dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 332 del 20 luglio 2022.

L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 2 mesi prima della scadenza del contratto.

Della suddetta facoltà si è tenuto conto nella stima dell'importo complessivo del presente appalto.

Art. 3 – CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

Il corrispettivo dell'appalto sarà quello risultante dall'offerta del soggetto che risulterà aggiudicatario.

L'importo posto a base di gara ammonta ad € 356.171,00, esente IVA come previsto dall'art. 10, comma 18 del DPR 633/72 ed al netto di ogni onere, ed il valore stimato dell'appalto ai sensi dell'art. 35 D.Lgs. 50/2016 ammonta ad € 510.730,00 esente IVA ed al netto di ogni onere e comprensivo dell'importo relativo all'eventuale rinnovo per una durata pari a 12 mesi, come previsto dal bando tipo ANAC n. 1/2021 aggiornato dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 332 del 20 luglio 2022.

Gli importi sopra indicati hanno la sola funzione di indicare il limite massimo delle prestazioni ed hanno carattere presuntivo, in base alla tipologia e quantità di prestazioni stimate nel prospetto Allegato 4 al presente capitolato; mentre il corrispettivo per l'esecuzione del contratto sarà determinato dalle prestazioni effettivamente



REGIONE PUGLIA
Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture
Servizio Datore di Lavoro

richieste e fornite ai prezzi unitari offerti in sede di gara, senza alcun minimo garantito e senza che l'aggiudicatario abbia null'altro da pretendere. Le eventuali prestazioni non indicate nell'allegato 4 dovranno preventivamente essere autorizzate dal RUP, sentito il Datore di lavoro o suo delegato e per la determinazione dei prezzi unitari si farà riferimento al nomenclatore tariffario regionale.

Art. 4 - NOMINA DEI MEDICI COMPETENTI

La regione Puglia è costituita da n. 60 sedi di lavoro, ubicate in diversi comuni del territorio regionale, come indicate nell'elenco allegato 2 al presente capitolato e da n.2068 dipendenti e personale ad essi equiparato, come rilevato alla data del 31/05/2022, dal Software gestionale informatico in uso nella Regione Puglia e dallo scadenario delle visite mediche. Pertanto, date le dimensioni delle unità produttive in cui si articola l'Ente, il servizio da appaltare prevede la nomina di 4 (quattro) medici competenti, tra i quali sarà individuato uno con funzioni di coordinamento.

La nomina dei medici competenti e del medico competente coordinatore, all'esito della procedura di gara, sarà effettuata dal Datore di Lavoro o da un dirigente suo delegato in base alle indicazioni e alle generalità riportate nei curricula formativi e professionali, che dovranno essere forniti dall'operatore economico aggiudicatario entro 10 giorni dalla comunicazione della determinazione di aggiudicazione della gara e, comunque, prima della stipulazione del contratto di appalto. A tal fine, dovranno essere prodotti, per ciascun professionista, anche la dichiarazione di disponibilità a ricoprire l'incarico e la dichiarazione di insussistenza di condizioni di incompatibilità e di cause ostative all'assunzione dell'incarico.

Tra i quattro medici competenti, da nominare nel rispetto del presente articolo, l'Amministrazione e, per essa, il datore di lavoro o il dirigente delegato, individuerà il professionista che svolgerà anche le funzioni di coordinamento, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 39, comma 6 del D.Lgs. n. 81/2008. La scelta del professionista a cui conferire l'incarico di medico competente coordinatore sarà effettuata dal competente dirigente regionale, datore di lavoro o delegato, in base alla valutazione dell'esperienza desumibile dal curriculum e anche sulla base delle indicazioni dell'operatore economico aggiudicatario.

Tutti i medici competenti indicati e proposti dal soggetto aggiudicatario devono essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 38 del D.Lgs. n. 81/2008. I requisiti di cui all'art.38 del D. Lgs. n. 81/2008, dovranno essere mantenuti per l'intera durata del contratto.

I medici competenti, compreso il medico con funzioni di coordinamento, saranno nominati dal Datore di lavoro o dal dirigente eventualmente da questi delegato, dopo la sottoscrizione del contratto di appalto e prima dell'avvio dell'esecuzione del servizio.

In ogni caso, i medici proposti per la nomina prima della stipulazione del contratto, dovranno avere requisiti di professionalità e di esperienza non inferiori alle caratteristiche curriculari indicate in sede di offerta tecnica e valutate dalla commissione giudicatrice.

Ogni medico competente sarà nominato per una o più sedi e non potrà, di norma, salvo casi eccezionali debitamente motivati e per periodi limitati, sostituire i colleghi nelle loro funzioni. Il tutto come meglio precisato nel successivo art. 6 del presente atto.



REGIONE PUGLIA
Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture
Servizio Datore di Lavoro

Art. 5 - COMPITI E OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE

Ogni Medico Competente nominato dovrà assolvere a tutti i compiti derivanti dall'applicazione del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 ed, in particolare, agli obblighi richiamati dagli articoli 25, 40 e 41 del Decreto medesimo e successive modificazioni.

Il Medico Competente, in particolare, dovrà adempiere i seguenti obblighi:

- a) collaborare con il Datore di Lavoro, i Dirigenti ed il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'amministrazione regionale alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria; alla predisposizione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori; all'attività di informazione nei confronti dei lavoratori; limitatamente alla parte di propria competenza, all'organizzazione del servizio di primo soccorso, considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro; all'attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute", secondo i principi della responsabilità sociale;
- b) programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria, di cui all'art.41 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.e i. attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- c) istituire, aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Tale cartella è conservata, con salvaguardia del segreto professionale e salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso le sedi ambulatoriali dove verranno effettuate le visite di sorveglianza sanitaria, individuate dall'appaltatore e comunicate all'amministrazione regionale, prima dell'avvio dell'esecuzione del servizio o presso altro luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;
- d) consegnare al Datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 e del D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n.101 e s. m. e i., con salvaguardia del segreto professionale, in formato cartaceo e/o su supporto digitale accessibile, nel rispetto delle previsioni dell'art.53 del D.Lgs. n. 81/2008 ;
- e) consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, fornendogli anche tutte le informazioni necessarie in merito alla conservazione della medesima; l'originale della cartella sanitaria e di rischio dei lavoratori cessati dal servizio dovrà essere consegnata, nel rispetto delle disposizioni sulla tutela della riservatezza dei dati personali innanzi richiamate, al datore di lavoro, che la conserverà per almeno 10 anni, salvo diverso termine previsto da altre disposizioni normative;
- f) fornire ai lavoratori informazioni sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti; fornire, altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;



REGIONE PUGLIA
Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture
Servizio Datore di Lavoro

- g) comunicare ai lavoratori interessati le annotazioni individuali contenute nei registri e nelle cartelle sanitarie di rischio relative ad agenti fisici, cancerogeni e biologici, ove presenti;
- h) comunicare al Datore di lavoro circostanze od eventi inerenti la salvaguardia della salute dei singoli lavoratori per i quali la legge preveda l'assunzione di iniziative specifiche da parte dell'Amministrazione;
- i) effettuare le visite mediche richieste dai lavoratori per accertare la presenza di patologie correlate alla incidenza nella propria mansione di specifici fattori di rischio professionali per la salute o, comunque, tali da pregiudicare l'idoneità allo svolgimento della stessa;
- j) informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008 e, a richiesta dello stesso, rilasciare copia della documentazione sanitaria;
- k) comunicare per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'art. 35 del D.Lgs. 81/2008, al Datore di lavoro, al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi ed ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata nell'anno di riferimento e le indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psicofisica dei lavoratori;
- l) elaborare i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata con periodicità semestrale e comunicarli al medico competente coordinatore e al RSPP;
- m) visitare ciascun ambiente di lavoro almeno una volta all'anno o con periodicità diversa in base alla valutazione dei rischi, ove possibile, insieme al Responsabile del servizio di prevenzione e protezione; la previsione di una periodicità diversa dovrà essere comunicata al datore di lavoro per l'annotazione nel documento di valutazione dei rischi della sede di riferimento;
- n) partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori, i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
- o) trasmettere ai servizi competenti per territorio, entro il primo trimestre dell'anno successivo a quello di riferimento, esclusivamente per via telematica, le informazioni elaborate, evidenziando le differenze di genere, relative ai dati collettivi aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria, secondo il modello di cui all'Allegato 3B al D.Lgs. n. 81/2008;
- p) assistere il Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione nell'esame di schede di sicurezza di prodotti utilizzati;
- q) collaborare con il Datore di Lavoro e/o i Dirigenti e con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione nella progettazione dei criteri per la valutazione del rischio da stress lavoro-correlato, di cui all'art. 28, comma 1-bis) del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e nella individuazione delle misure di prevenzione e contenimento;
- r) garantire, su richiesta del Datore di Lavoro, del Dirigente o del RSPP, la propria presenza presso le sedi regionali indicate nell'allegato 2, anche per far fronte a eventuali ispezioni o richieste formulate dagli Organi di Vigilanza;
- s) comunicare mediante autocertificazione il possesso dei titoli e dei requisiti di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. al Ministero della salute entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Si specifica che entro il primo semestre di validità del contratto dovranno essere effettuate le visite di tutti gli ambienti di lavoro di cui al precedente punto alla lettera m), presso tutte le sedi elencate nell'allegato 2.



REGIONE PUGLIA
Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture
Servizio Datore di Lavoro

Oltre ai compiti previsti dall'art. 25 del D.lgs. n.81/2008, come innanzi elencati, in considerazione dell'emergenza epidemiologica in atto, al fine di prevenire e limitare il rischio di contagio da virus SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro, il Medico Competente dovrà effettuare tutti gli adempimenti già previsti dall'art. 83 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con legge n. 77 del 17/07/2020 e s.m. e i., in caso di proroga della relativa disciplina, attuare le misure di sorveglianza sanitaria richiamate dal "Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro" come aggiornato e integrato in data 30 giugno 2022, nonché le disposizioni che saranno dettate dal legislatore e dal Ministero della Salute. In tale ambito, in particolare, dovrà adempiere i seguenti compiti:

- a. segnalare al Datore di lavoro situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti al fine di consentire all'Ente di provvedere alla loro tutela;
- b. in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglianza sanitaria, suggerire l'adozione di mezzi diagnostici e/o di misure di prevenzione se ritenute utili, al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori.

Art. 5.1- SORVEGLIANZA SANITARIA

Ciascun medico competente per l'espletamento dell'attività di sorveglianza sanitaria, di cui all'art.41 del D.Lgs. n. 81/2008, deve provvedere ai seguenti adempimenti:

- a) redigere, revisionare o aggiornare i **protocolli sanitari**, che dovranno indicare la periodicità delle visite mediche, le indagini diagnostiche, gli eventuali esami clinici, biologici, strumentali, in base ai rischi di ciascuna mansione, necessari al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. Una copia dei protocolli sarà consegnata al Datore di lavoro, nel rispetto della normativa in materia di tutela della riservatezza dei dati personali;
- b) redigere, revisionare o aggiornare il **Piano di sorveglianza sanitaria**, che definisce le linee di applicazione, le modalità operative e comprende il programma della sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008, da effettuare secondo i protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- c) svolgere le visite di seguito specificate, nel rispetto dello scadenario e secondo il calendario da comunicare preventivamente al datore di lavoro:
 - visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro a cui il lavoratore è destinato, al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
 - visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti avverrà sulla base dei protocolli Sanitari da redigere e aggiornare; si precisa che, ai sensi dell'art. 41 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 81/2008, la periodicità degli accertamenti, se non prevista dalla normativa, viene stabilita in una volta all'anno;
 - visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal Medico Competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;



REGIONE PUGLIA
Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture
Servizio Datore di Lavoro

- visita medica in occasione del cambio della mansione, onde verificare l' idoneità alla mansione specifica;
 - visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro, nei casi previsti dalla vigente normativa;
 - visita medica preventiva antecedente all'assunzione in servizio (preassuntiva), se prevista, su richiesta del datore di lavoro;
 - la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore a sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l' idoneità alla mansione.
- d) provvedere all'aggiornamento costante dello scadenziario relativo alla periodicità delle visite;
- e) aggiornare l'elenco dei dipendenti da sottoporre a sorveglianza, sulla base delle comunicazioni effettuate dall'Amministrazione.

A seguito dello svolgimento delle visite mediche indicate nei precedenti punti potrebbe emergere la necessità, secondo il parere del Medico Competente, di effettuare ulteriori accertamenti specialistici, esami strumentali e di laboratorio mirati al rischio.

Il Medico Competente può comunque decidere di modificare i protocolli sanitari, in accordo con il Datore di Lavoro e per specifiche esigenze prevedendo l'integrazione di ulteriori esami clinici, biologici e diagnostici e la variazione della periodicità di visite e accertamenti, previa comunicazione al RUP, ai fini della verifica della necessaria copertura della maggiore spesa.

Pertanto, la tipologia delle visite e degli esami potrà subire eventuali variazioni ed integrazioni in relazione ai nuovi protocolli sanitari, eventualmente elaborati e presentati dal Medico Competente, in funzione dei rischi specifici e sulla base degli indirizzi scientifici più avanzati. Fino alla presentazione di nuovi protocolli sanitari, il medico competente potrà avvalersi di quelli vigenti nell'ente, previsti nel piano di sorveglianza sanitaria, adottato con Atto dirigenziale del Datore di lavoro n. 505 del 17/07/2020.

L'attività di Medico Competente, ai sensi di quanto disposto dall'art. 39, comma 1, del D.lgs. n. 81/2008, è svolta secondo i principi della medicina del lavoro e del codice etico della Commissione Internazionale di salute occupazionale (ICOH).

Il Medico Competente deve, inoltre, garantire il proprio tempestivo supporto per qualsiasi problematica inerente alla sicurezza in materia sanitaria.

Art. 5.2 FUNZIONI DEL MEDICO COMPETENTE COORDINATORE

In applicazione di quanto stabilito dall'art. 39, comma 6, del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., l'operatore economico aggiudicatario dell'appalto del servizio in oggetto dovrà fornire all'Amministrazione regionale appaltante la funzione di coordinamento dei Medici Competenti.

Il Medico competente Coordinatore, oltre a svolgere le funzioni e ad adempiere gli obblighi previsti nei precedenti articoli 5 e 5.1 per le sedi regionali di riferimento, avrà il compito di promuovere e concordare criteri omogenei di comportamento ai quali si dovranno adeguare gli altri medici competenti, sia per quanto riguarda la definizione dei protocolli sanitari, che per le modalità di fornitura del contributo utile alla redazione dei documenti di valutazione dei rischi delle sedi regionali di riferimento e per i criteri generali di informazione ai lavoratori.

In particolare, il Medico Coordinatore dovrà adempiere anche i seguenti compiti:



REGIONE PUGLIA
Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture
Servizio Datore di Lavoro

- partecipare alle riunioni periodiche di cui all'art.35 del D.Lgs. n. 81/2008, salvo oggettivi impedimenti, nel qual caso potrà farsi sostituire da uno degli altri medici competenti nominati;
- garantire l'omogeneità e l'uniformità dei comportamenti dei vari medici competenti nominati, nell'adempimento degli obblighi posti a loro carico dagli articoli 25, 40 e 41 del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.: tale attività sarà svolta attraverso mirate riunioni di coordinamento da tenersi con periodicità almeno trimestrale anche in modalità di videoconferenza; di tale attività il Medico Coordinatore darà evidenza tramite invio al Servizio datore di lavoro del relativo verbale di riunione;
- assicurare una funzione di sintesi nella collaborazione con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione (SPP) alla valutazione dei rischi, condividendo criteri e metodologie e per gli aspetti relativi alla tutela della salute dei lavoratori;
- nell'ottica di omogeneizzazione dei protocolli sanitari, tale attività sarà esplicitata attraverso mirate riunioni di coordinamento con il SPP da tenersi su base almeno trimestrale in videoconferenza o in presenza fisica presso una sede indicata dal SPP;
- aggiornare e uniformare i protocolli sanitari relativi alle unità produttive/operative per le specifiche mansioni di riferimento;
- predisporre e sottoscrivere il Piano di sorveglianza sanitaria applicabile in tutte le sedi dell'ente;
- uniformare le procedure di gestione, organizzazione e svolgimento dell'attività dei medici competenti monitorando e coordinando le attività correlate ai sopralluoghi annuali nei luoghi di lavoro;
- uniformare l'iter di emissione dei giudizi di idoneità;
- standardizzare i documenti elaborati dai medici competenti;
- omogeneizzare le modalità di produzione, tenuta e conservazione delle cartelle sanitarie;
- fungere da interlocutore e da referente per i Medici Competenti, il datore di lavoro e il Servizio di prevenzione e protezione su tutti i temi correlati alla sorveglianza sanitaria e allo stato di salute generale dei dipendenti e, in particolare, per questioni correlate all'interpretazione e all'attuazione della vigente normativa e delle relative procedure, per supporto nei rapporti con gli Organi di Controllo (ASL, Ispettorato del lavoro, INAIL) assicurando la sua presenza nella sede di convocazione, per la predisposizione della documentazione relativa alle riunioni periodiche di cui all'art. 35 del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- garantire la reperibilità, anche in via telefonica, in caso di urgenze entro le 24 ore;
- fornire attività di consulenza all'Amministrazione sulle norme e procedure in materia di sorveglianza sanitaria, tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro.

Art. 6 – ADEMPIMENTI ED OBBLIGHI CONNESSI ALLA SORVEGLIANZA SANITARIA

Il soggetto affidatario del servizio dovrà eseguire, tramite i medici competenti, le attività, gli esami e gli accertamenti previsti dai protocolli sanitari di cui all'allegato 1 al presente capitolato, che potranno essere aggiornati, integrati o rielaborati dal medico competente coordinatore; le principali prestazioni sono elencate nella Tabella delle principali quantità presunte su base annuale, indicate nell'allegato 4.

I protocolli di sorveglianza sanitaria potranno essere integrati o variati dal medico con funzioni di coordinamento o previo suo assenso, tenendo conto anche delle risultanze dei sopralluoghi negli ambienti di lavoro e delle riunioni periodiche, previste dall'art. 35 del D.Lgs. n.81/2008, convocate dal Datore di Lavoro, prevedendo,



REGIONE PUGLIA
Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture
Servizio Datore di Lavoro

laddove necessario, ulteriori accertamenti clinici e approfondimenti diagnostici, fatte salve le disposizioni e le normative vigenti in materia di tutela della salute nei luoghi di lavoro. A tal fine, dovranno essere coinvolti il Datore di Lavoro e/o il Dirigente Delegato, il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e dovrà essere informato preventivamente il RUP, nominato per l'appalto in oggetto.

La sorveglianza sanitaria, dovrà essere eseguita nel rispetto di quanto previsto dall'art. 41 del D.Lgs.n. 81/2008 e successive modificazioni, tenendo conto anche degli obblighi derivanti dal Provvedimento n. 99/CU 30/10/2007 (Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15/11/2007), dell'Accordo Stato/Regioni rep. atti n. 178 del 18 settembre 2008 (Sostanze stupefacenti) e dalla Legge 30.3.2001 n.125 art. 15 "Disposizioni per la sicurezza sul lavoro" e del provvedimento Conferenza Stato/Regioni 16 marzo 2006 e s.m.i. (Alcool). Le prestazioni dovranno essere adeguate alle esigenze dell'Amministrazione, fermi restando tutti gli interventi che il Medico Competente sarà tenuto ad effettuare ogniqualvolta si renda necessario ed opportuno.

Ai medici competenti verranno consegnate formalmente le cartelle sanitarie dei lavoratori già sottoposti a sorveglianza sanitaria, custodite dai medici della società appaltatrice del precedente contratto.

Il soggetto appaltatore, per l'esecuzione del servizio di sorveglianza sanitaria, regolato dal presente capitolato, deve adempiere gli obblighi di seguito descritti:

- avere o impegnarsi ad avere la disponibilità, per effettuare le visite mediche, di una sede ambulatoriale autorizzata, secondo la normativa regionale, nel territorio dei seguenti Comuni della Regione Puglia e facilmente raggiungibili con mezzi di trasporto pubblico :
 - Comune di Bari;
 - Comune di Foggia;
 - Comune di Lecce o, in alternativa, di Brindisi o di Taranto;
- avere o impegnarsi ad avere, la disponibilità per l'attività diagnostica e per gli esami clinici di una o più sedi ambulatoriali, eventualmente coincidenti con le sedi di cui sopra, autorizzate, secondo la normativa regionale, nel territorio dei Comuni innanzi specificati e facilmente raggiungibili con mezzi di trasporto pubblico;
- disporre di un ambiente idoneo per la corretta conservazione delle cartelle sanitarie, nel rispetto di quanto disposto dalla normativa vigente e dalla disciplina in materia di tutela della riservatezza dei dati personali;
- mettere a disposizione dell'Amministrazione regionale committente, per l'esecuzione del servizio, personale medico abilitato idoneo a ricoprire il ruolo di Medico Competente, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 38 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.e i. e di quelli ulteriori offerti in sede di gara e dalla documentazione di gara, al fine di eseguire tutti gli adempimenti ad esso demandati, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

In particolare, si richiede la presenza di **n. 4 (quattro) idonei professionisti** da destinare ai seguenti ambiti territoriali:

- n. 2 Medici Competenti per le sedi regionali dislocate nel territorio della Provincia di Bari e Barletta-Andra-Trani;
- n. 1 Medico Competente per le sedi dislocate nel territorio della Provincia di Foggia;
- n. 1 Medico Competente per le sedi dislocate nel territorio delle Province di Lecce, Brindisi e Taranto.



REGIONE PUGLIA
Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture
Servizio Datore di Lavoro

- per il conferimento dell'incarico di Medico Competente, l'Aggiudicatario potrà proporre, ai sensi dell'art. 39, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008, personale alle proprie dipendenze, ovvero dipendenti o collaboratori di una struttura esterna pubblica o privata convenzionata con l'operatore economico, ovvero liberi professionisti legati allo stesso da rapporti di collaborazione;
- avere nella propria disponibilità personale sanitario (medici e/o infermieri) professionalmente idoneo all'esecuzione degli accertamenti sanitari previsti dal protocollo sanitario (audiometrie, spirometrie, prelievi sangue e urine, test ergoftalmologico, ecg, ecc.) e la strumentazione necessaria per l'esecuzione dei suddetti accertamenti e per lo svolgimento dell'attività infermieristica di supporto ai Medici Competenti, da destinare allo specifico servizio oggetto del presente capitolato.

Sono a carico dell'appaltatore del servizio tutti gli oneri necessari per garantire la corretta esecuzione delle visite mediche sopra elencate, comprese le attrezzature, i dispositivi, i macchinari e il relativo materiale di consumo. Il Fornitore del servizio deve provvedere, a sue spese, anche alla regolare manutenzione, secondo la normativa vigente, di tutte le attrezzature, i dispositivi e i macchinari utilizzati.

Per il corretto svolgimento del servizio, il soggetto appaltatore è obbligato ad adottare, entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di affidamento del servizio, un applicativo software su piattaforma informatica per la gestione del programma delle visite mediche e del relativo scadenario, che consenta un agevole scambio di informazioni e la fruibilità dei dati anche da parte dell'amministrazione regionale.

A questo scopo, l'appaltatore è obbligato a dotarsi a sua cura e spese dell'hardware, del software e dei collegamenti di rete di banda adeguata; inoltre, deve dotare tutti i Medici Competenti di casella di posta elettronica certificata (PEC) e di firma digitale, conforme alle prescrizioni di cui al D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. (Codice dell'Amministrazione Digitale).

Il soggetto appaltatore, entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di avvio dell'esecuzione del servizio, deve presentare all'Amministrazione un "Piano di sorveglianza sanitaria" completo di tutti gli atti e gli elementi utili ai fini dell'espletamento del servizio, tra cui il programma di sorveglianza sanitaria, predisposto dal medico competente coordinatore, il calendario trimestrale delle visite mediche, nonché il programma annuale dei sopralluoghi nelle sedi di lavoro, con l'eventuale proposta di incontri e/o attività ritenute necessarie al miglioramento delle prestazioni contrattuali.

A tal fine, dopo la sottoscrizione del contratto e la nomina dei medici competenti, saranno consegnati al medico competente coordinatore, a cura del servizio Datore di lavoro, in format cartaceo e/o elettronico, i seguenti atti e documenti utili:

- piano di sorveglianza sanitaria vigente adottato co A.D. n. 505 del 20/07/2020;
- scadenario delle visite mediche elaborato dal precedente soggetto affidatario del servizio;
- elenco dei dipendenti regionali aggiornato alla data di consegna degli atti;
- ogni altro atto o documento utile.

La ditta appaltatrice ha l'obbligo di dotarsi delle sedi ambulatoriali previste nel presente articolo e, laddove non ne disponga, è tenuta ad acquisirne la disponibilità presso ambulatori già autorizzati nelle sedi specificate, in base alla normativa regionale vigente.



REGIONE PUGLIA
Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture
Servizio Datore di Lavoro

A tal fine, prima della stipulazione del contratto la ditta aggiudicataria deve presentare alla Sezione Opere pubbliche e infrastrutture- Servizio datore di lavoro la documentazione che dimostri la disponibilità delle sedi ambulatoriali (es. Contratto di comodato d'uso, contratto di locazione, convenzione, scrittura privata, etc.).

Art. 7 - LUOGO DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

Le prestazioni contrattuali, relative all'esecuzione del servizio oggetto del presente capitolato dovranno essere rese presso i seguenti luoghi:

- a) Sedi di lavoro dell'ente Regione Puglia dislocate su tutto il territorio regionale ed elencate nell'allegato 2 del presente Capitolato, precisando che il suddetto elenco può subire variazioni in funzione di eventuali modifiche organizzative;
- b) Sedi ambulatoriali, individuate per lo svolgimento delle attività diagnostiche e degli esami clinici, così come previste nel precedente articolo 6;
- c) eventuali unità mobili possedute dall'appaltatore.

Art. 8 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI E ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

L'operatore economico appaltatore dovrà svolgere le attività del servizio, avvalendosi delle figure professionali, delle strutture e delle attrezzature indicate nei precedenti articoli del presente atto, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e secondo le istruzioni che verranno impartite dall'Amministrazione.

Le attività devono essere programmate e gestite con modalità che favoriscano il più possibile la semplificazione nell'organizzazione e nello svolgimento delle visite, in modo da rendere efficace l'attività di prevenzione sanitaria, riducendo al minimo il disagio, i tempi di attesa e l'interferenza con la normale attività lavorativa del personale.

L'affidatario, relativamente ai lavoratori da sottoporre a sorveglianza sanitaria, ai sensi **dell'art. 41, comma 2, lett. b)** del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, deve garantire, tramite i medici competenti di cui si avvale per l'espletamento del servizio, il rispetto delle scadenze previste nel Piano di Sorveglianza Sanitaria e indicate nei giudizi medici di idoneità o inidoneità alla mansione specifica, assicurando, inoltre, nella definizione degli appuntamenti per la convocazione dei dipendenti, un adeguato numero di accessi mensili presso gli ambulatori individuati per l'espletamento delle attività.

I Medici Competenti, inoltre, dovranno eseguire tempestivamente le visite mediche, di cui all'**art. 41 comma 2 lett. e-ter)** del D.Lgs. n. 81/2008, precedenti alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione. Il Datore di Lavoro e/o il Dirigente delegato comunica al Medico Competente coordinatore o ad altro medico competente di riferimento i nominativi dei lavoratori da sottoporre agli accertamenti precedenti alla ripresa del lavoro di cui all'**art. 41, comma 2, lettera e-ter)** del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81; gli accertamenti sono effettuati dal Medico Competente dell'ambulatorio di riferimento il giorno in cui è previsto il rientro in servizio o comunque entro il secondo giorno dalla data di rientro del dipendente. In caso di idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni, o di inidoneità temporanea o permanente il giudizio espresso deve essere comunicato immediatamente anche per le vie brevi al Datore di Lavoro e al Dirigente della struttura cui il lavoratore è assegnato, al fine di adibire il lavoratore alla mansione consona allo stato di salute accertato.



REGIONE PUGLIA
Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture
Servizio Datore di Lavoro

Il Datore di Lavoro e/o il Dirigente delegato comunica al Medico Competente coordinatore e agli altri medici competenti i nominativi dei lavoratori da sottoporre a sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41, comma 2, **lett. a), d), e) ed e-bis)** del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, nonché i nominativi delle lavoratrici da sottoporre agli accertamenti di cui al Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n. 151, con specifica indicazione della sede di servizio, per l'individuazione dell'ambulatorio di riferimento. Il medico provvede, entro cinque giorni dalla comunicazione, a fissare il calendario delle visite, dandone comunicazione scritta, anche tramite posta elettronica, al lavoratore, al Dirigente della struttura cui è assegnato il dipendente e al Datore di Lavoro.

Qualora un lavoratore faccia richiesta di visita medica ai sensi dell'art. **41, comma 2, lett. c)** del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, il Datore di Lavoro e/o il Dirigente delegato lo comunica al Medico Competente coordinatore o ad altro medico competente di riferimento, in base alla sede di servizio, il quale, previa verifica della necessità di tale visita in relazione al rischio professionale o alle sue condizioni di salute, provvede a fissare la data della visita entro 7 (sette) giorni dalla richiesta.

Il Medico Competente, inoltre, dovrà adempiere i seguenti obblighi:

- informare tempestivamente il lavoratore sugli esiti degli accertamenti svolti e sui giudizi di idoneità alla mansione specifica, nel rispetto della legge sulla tutela della riservatezza dei dati personali, consegnando copia dei giudizi di idoneità o inidoneità anche al Datore di Lavoro e al Dirigente della struttura cui il lavoratore è assegnato;
- essere reperibile per problematiche urgenti e, qualora richiesto, recarsi personalmente presso le sedi regionali, indicate nell'elenco allegato 2, nell'arco di 48 ore dalla richiesta dell'Amministrazione;
- erogare tutte le prestazioni in orari compatibili con gli orari di lavoro dei dipendenti;
- collaborare con gli Organi di Vigilanza competenti per territorio.

Tranne che per casi particolari, da concordare comunque col Datore di Lavoro e/o con il Dirigente delegato e/o con la persona da lui designata, le visite ad ogni lavoratore e tutti gli esami specialistici necessari per i giudizi relativi alla mansione specifica di cui al comma 6 dell'art. 41 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 o il giudizio di cui all'art. 20 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n. 151 devono essere svolti nella stessa giornata.

Il Medico Competente, al termine della visita medica e, comunque, **entro tre giorni** lavorativi dalla conclusione dei relativi accertamenti, consegna o invia al dipendente interessato, al Dirigente della struttura cui il lavoratore è assegnato e al Datore di Lavoro copia del giudizio relativo alla mansione specifica, di cui al comma 6 dell'art. 41 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, o il giudizio di cui all'art. 20 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n. 151.

Il Medico Competente, inoltre, deve comunicare per iscritto il giorno stesso al Datore di Lavoro e al Servizio Prevenzione e Protezione i nomi dei dipendenti che, pur convocati, non si sono presentati alle visite o agli accertamenti di cui ai precedenti commi. In ogni caso, nulla è riconosciuto a titolo di corrispettivo al soggetto affidatario per le mancate presenze dei dipendenti di cui sopra il giorno della convocazione.

Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di ciascun lavoratore, con le modalità previste dall'art. 41, comma 5 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81.

L'appaltatore, utilizzando l'applicativo informatico previsto nel precedente articolo 6, di cui dovrà dotarsi, inserisce i dati relativi alle visite mediche effettuate, anche ai fini dell'aggiornamento dello scadenziario.

Ciascun Medico Competente dovrà effettuare, almeno una volta l'anno o a cadenza diversa da lui stabilita in base alla valutazione dei rischi, i sopralluoghi negli ambienti di lavoro e cioè in tutte le sedi regionali di pertinenza,



REGIONE PUGLIA
Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture
Servizio Datore di Lavoro

dislocate sul territorio regionale, elencate nell'Allegato 2 del presente Capitolato. Si precisa che il suddetto elenco può subire variazioni in funzione di eventuali modifiche organizzative. L'indicazione di una periodicità diversa da quella annuale deve essere comunicata al datore di lavoro, ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi. Il Medico Competente darà preventiva comunicazione al Datore di Lavoro e al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) di riferimento, almeno 10 (dieci) giorni lavorativi prima della data del sopralluogo. Il RSPP si riserva la facoltà di partecipare ad un sopralluogo congiunto. Per ogni sopralluogo eseguito, dovrà essere trasmesso al Datore di Lavoro e al RSPP, tramite posta elettronica, entro 10 (dieci) giorni lavorativi, apposito verbale redatto dal medico Competente che, tra l'altro, evidenzierà eventuali problematiche riscontrate nei luoghi visitati, inerenti la sicurezza in materia sanitaria. Tali informazioni dovranno essere annotate anche nell'applicativo gestionale informatico adottato dall'appaltatore, ai fini del report dell'attività eseguita. La durata dei sopralluoghi negli ambienti di lavoro è determinata, tra l'altro, anche dalle caratteristiche dimensionali, costruttive e organizzative del luogo di lavoro; pertanto, sarà cura dell'Appaltatore acquisire le informazioni necessarie. All'interno delle sedi dell'Ente, i Medici Competenti ed i loro ausiliari devono essere muniti di apposita tessera di riconoscimento ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera u), del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81.

Il Medico Competente coordinatore o altro medico competente suo delegato deve partecipare a tutte le riunioni previste all'art. 35 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 con il Datore di Lavoro o altro dirigente specificamente delegato. In occasione delle riunioni il Medico Competente deve comunicare al Datore di Lavoro, al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), i risultati anonimi collettivi derivanti dall'attività annuale di sorveglianza sanitaria dei dipendenti regionali e fornire indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della previsione e della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori.

La convocazione di ciascuna delle riunioni di cui sopra è effettuata dal Datore di Lavoro, almeno dieci giorni prima della data della riunione. È possibile la convocazione di più riunioni di cui all'art. 35 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, nel corso di uno stesso anno.

Fatto salvo quanto previsto al comma i) dell'art. 25 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, il Medico Competente coordinatore, almeno ogni sei mesi o su richiesta del Datore di Lavoro, trasmette a questi, al RSPP di riferimento e al RUP, una relazione riassuntiva in formato elettronico editabile, sulle attività espletate, relativamente a tutte le sedi regionali, sull'andamento della sorveglianza sanitaria rispetto alle scadenze previste nel piano di sorveglianza sanitaria, al fine di fornire le linee guida necessarie per garantire al Datore stesso la conoscenza della situazione complessiva e le informazioni generali per programmare gli interventi necessari alla prevenzione e riduzione dei rischi.

Il Medico Competente coordinatore e gli altri medici competenti, per le sedi regionali di rispettiva competenza sono tenuti a collaborare con il Datore di lavoro nella valutazione dei rischi e nella elaborazione dei relativi documenti, previsti dall'art. 28 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, nonché all'aggiornamento periodico degli stessi; pertanto, ogniqualvolta il Datore di Lavoro ritenga che sia necessario apportare precisazioni o modifiche a tali documenti, può convocare a tal fine, in accordo con il RSPP di riferimento, un incontro per il quale il Medico competente di riferimento di ciascuna sede si deve rendere disponibile. A tal fine, dopo l'affidamento del servizio, il Datore di Lavoro può chiedere al Medico Competente di far pervenire a lui e al relativo RSPP, entro un congruo termine dalla data di richiesta, le eventuali osservazioni ai documenti di valutazione dei rischi vigenti; il Medico



REGIONE PUGLIA
Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture
Servizio Datore di Lavoro

Competente deve, inoltre, dare la sua disponibilità per qualsiasi problematica inerente la sicurezza in materia sanitaria.

Nel caso di assunzione, cambio mansione, trasferimento, ecc. di un lavoratore appartenente alle categorie protette di cui alla Legge 12 marzo 1999 n. 68, il Medico Competente collabora con il Datore di Lavoro per quanto riguarda la presa d'atto del verbale della commissione di invalidità (collocabilità del lavoratore) coniugando le indicazioni di tale verbale con il contesto lavorativo in cui il Datore stesso intende destinare il lavoratore.

In sintesi, la gestione del Piano di Sorveglianza Sanitaria (PSS) prevede lo svolgimento di tutte le attività previste nel presente capitolato e che a titolo esplicativo ma non esaustivo si richiamano di seguito: sopralluoghi ambienti di lavoro, incontri con Datore di lavoro, Dirigenti, Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione, redazione protocollo sanitario, partecipazione alle riunioni periodiche annuali, valutazione dei rischi delle sedi regionali e firma documenti, relazioni sanitarie, ogni altra attività spettante ai medici competenti, comunicazione scritta dei risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria (art. 25, c. 1, lettera i), elaborazione e invio telematico ai servizi competenti per territorio delle informazioni di cui all'allegato 3B (art. 40).

Art. 9 – CONSISTENZA SEDI DI LAVORO REGIONALI E PERSONALE

Le prestazioni richieste riguardano tutte le attività relative alla sorveglianza sanitaria dei dipendenti regionali e del personale ad essi equiparato. Gli accertamenti e gli esami da effettuare da parte del Medico Competente sono quelli previsti dai protocolli sanitari definiti per ciascun gruppo omogeneo di lavoratori, corrispondente al mansionario vigente nell'ente, come riportato nel documento allegato al presente capitolato (allegato 3).

I suddetti protocolli potranno essere aggiornati o modificati da parte del medico competente coordinatore o previo suo assenso, in sede di predisposizione del nuovo piano di sorveglianza sanitaria, che dovrà essere consegnato dopo l'avvio dell'esecuzione del servizio, nel termine stabilito nel precedente articolo 6 del presente capitolato.

Si precisa che complessivamente alla data del 31/05/2022 i dipendenti del Regione Puglia sono n.2068, sia con contratto a tempo indeterminato, che con contratto a tempo determinato o in comando o con altre forme contrattuali.

Le sedi regionali, soggette a visita da parte del Medico Competente, sono numericamente riportate nell'elenco Allegato 2 al presente capitolato.

Il numero di dipendenti e di sedi regionali di cui ai punti precedenti può subire variazioni in funzione di eventuali modifiche organizzative; variazioni in aumento o in diminuzione di tale numero non incidono in alcun modo sul corrispettivo contrattuale dovuto all'Appaltatore in base all'offerta presentata.

Art. 10 – PERSONALE DA IMPIEGARE PER L' ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Per l'esecuzione del servizio oggetto di appalto, l'operatore economico aggiudicatario deve mettere a disposizione dell'Amministrazione regionale n. 4 quattro medici abilitati idonei a ricoprire il ruolo di Medico Competente, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 38 del D.Lgs. n. 81/2008, come previsto nel precedente articolo 6 del presente capitolato.



REGIONE PUGLIA
Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture
Servizio Datore di Lavoro

I Medici competenti individuati e nominati dall'Amministrazione regionale committente devono svolgere personalmente tutte le attività relative alla sorveglianza sanitaria dei dipendenti regionali e oggetto del presente appalto.

Salvo che in casi di forza maggiore, da comunicare tempestivamente al competente Servizio Datore di lavoro, non è ammesso alcun cambiamento o sostituzione dei medici competenti dopo l'affidamento dell'appalto. Le attività di un medico competente potranno essere temporaneamente svolte da uno degli altri medici competenti restanti per periodi non superiori a 90 giorni per l'intera durata del contratto, esclusivamente nelle ipotesi di impedimento derivante da una delle seguenti cause: malattia, assenze per ferie e altre gravi situazioni che impediscano temporaneamente lo svolgimento delle funzioni. In caso di inderogabile necessità di sostituire definitivamente uno dei Medici competenti, l'appaltatore dovrà proporre il nominativo del medico da nominare in sostituzione, entro 30 giorni dalla cessazione dell'incarico. In tal caso il RUP, verificati i requisiti del medico proposto, che dovranno essere comunque equivalenti a quello di cui viene chiesta la sostituzione, potrà dar seguito alla sostituzione congiuntamente al Datore di Lavoro, che provvederà alla nuova nomina.

Al fine dell'applicazione del comma precedente, il Medico Competente con funzioni di coordinamento, comunica al Responsabile unico del Procedimento con almeno dieci giorni di preavviso, salva oggettiva impossibilità, i periodi di assenza per i motivi di cui al comma precedente.

Nello svolgimento delle prestazioni dovute i medici competenti possono avvalersi dell'assistenza di personale sanitario specializzato, così come indicato nel precedente articolo 6, con assunzione completamente a carico dell'Appaltatore di ogni onere e di qualunque responsabilità per danni a cose o persone causati da tale personale e per danni derivanti a questo dallo svolgimento delle citate attività.

Considerata l'importanza dell'utilizzo dell'applicativo su piattaforma informatica per la corretta gestione del servizio di sorveglianza sanitaria, il soggetto aggiudicatario dovrà individuare almeno un addetto (amministrativo e/o informatico) che svolga la funzione di referente, formalmente individuato, nei confronti dell'Amministrazione regionale, al fine di ottemperare alle prescrizioni per l'accesso, la memorizzazione, la tenuta, la validazione, la modifica, la riproduzione e la conservazione dei dati e delle informazioni, previste dall'art. 53 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81.

La Regione Puglia rimane estranea ad ogni relazione tra l'Appaltatore aggiudicatario e il personale da esso impiegato, a qualunque titolo, nell'esecuzione del servizio.

Art. 11 – ULTERIORI ADEMPIMENTI A CARICO DELL' APPALTATORE

Sono a carico del soggetto Appaltatore tutti gli oneri necessari per la regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali, comprese le spese relative alle attrezzature occorrenti per l'effettuazione delle visite mediche ed ergoftalmologiche (ergovision) e per gli altri accertamenti ed esami.

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso della durata del contratto .

L'Appaltatore, inoltre, si impegna a rispettare tutte le indicazioni impartite dall'Amministrazione regionale e, per essa, dal RUP e dal direttore dell'esecuzione e a comunicare immediatamente alla stessa ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.



REGIONE PUGLIA
Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture
Servizio Datore di Lavoro

L'Amministrazione potrà procedere, in qualsiasi momento e senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione delle prestazioni, secondo quanto previsto nel successivo articolo 13.1 del presente capitolato e nel contratto di affidamento del servizio. A tal fine, l'Appaltatore si impegna a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali controlli.

L'Appaltatore è tenuto, inoltre, a comunicare all'Amministrazione ogni modifica negli assetti proprietari, nella struttura dell'impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire all'Amministrazione entro dieci giorni dall'intervenuta modifica.

Alla scadenza del contratto l'appaltatore dovrà consegnare all'amministrazione committente e, per essa, al dirigente con incarico di Datore di lavoro tutta la documentazione relativa alla gestione della sorveglianza sanitaria e, in particolare, lo scadenziario aggiornato delle visite mediche e gli altri documenti necessari per garantire la continuità del servizio. Inoltre, dovrà disporre la consegna al datore di lavoro, da parte dei medici competenti, di tutte le cartelle sanitarie e di rischio dei dipendenti regionali sottoposti a sorveglianza sanitaria e della documentazione sanitaria in possesso degli stessi medici, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.e.i.. Tale adempimento costituisce condizione necessaria ai fini del rilascio del certificato di ultimazione delle prestazioni e della verifica di conformità dell'esecuzione del contratto.

Art. 12 - GARANZIA DEFINITIVA

L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia definitiva, mediante cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa, con le modalità di cui all'art.93 commi 2 e 3, nella percentuale e con le forme previste dall'art. 103 del D. Lgs. 50/2016.

Detta garanzia deve prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957 comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione contraente.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dal contratto, degli accessori del debito principale e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni contrattuali stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce anche gli obblighi relativi all'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'amministrazione contraente, fermo restando quanto previsto in proposito dalle altre disposizioni del presente capitolato (art.14), ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle stesse.

La garanzia opera nei confronti dell'Amministrazione stazione appaltante a far data dalla sottoscrizione del contratto e per tutta la durata del medesimo e, comunque, fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione e sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti dell'Amministrazione Contraente verso l'appaltatore, a seguito della cessazione di efficacia della medesima.



REGIONE PUGLIA
Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture
Servizio Datore di Lavoro

La garanzia sarà progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto di appalto del servizio, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito, secondo quanto stabilito all'art. 103, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016.

Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, ovvero dovesse venir meno in tutto o in parte per qualsiasi altra causa, il contraente affidatario del servizio dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'amministrazione contraente. In caso di inottemperanza, la reintegrazione sarà effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'affidatario.

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del D. Lgs. 50/2016, per la garanzia provvisoria.

In caso di inadempimento agli obblighi previsti nel presente articolo, l'amministrazione contraente potrà avvalersi del rimedio della risoluzione del contratto, fermo restando il diritto al risarcimento del danno subito dall'Amministrazione.

In caso di mancata costituzione della garanzia definitiva da parte dell'aggiudicatario, l'amministrazione appaltante dichiarerà la decadenza dello stesso dall'affidamento con apposito provvedimento e procederà all'incameramento della cauzione provvisoria, presentata in sede di offerta. In tal caso, l'appalto sarà aggiudicato al concorrente partecipante alla gara che segue in graduatoria.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni degli articoli 93 e 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e le altre disposizioni vigenti in materia.

Art. 13 – PAGAMENTI E CESSIONE DEL CREDITO

Il corrispettivo spettante all'appaltatore per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, disciplinate dal presente capitolato, sarà pagato dall'amministrazione appaltante e, per essa, dal competente dirigente di Sezione o dal dirigente del Servizio Datore di lavoro, eventualmente delegato, in rate mensili posticipate, previa verifica della regolare e puntuale esecuzione delle attività relative al Servizio appaltato e del controllo tecnico-contabile da parte del direttore dell'esecuzione e del RUP, per quanto di rispettiva competenza.

A tal fine, l'operatore economico affidatario del contratto dovrà trasmettere il rendiconto mensile delle attività espletate, entro il giorno 5 del mese successivo a quello di riferimento, con la quantificazione delle somme richieste a titolo di corrispettivo. Al suddetto rendiconto dovrà essere allegato un report analitico delle prestazioni svolte nel periodo di riferimento, contenente la specifica indicazione delle attività effettuate e che, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo si indicano di seguito: elenco nominale dei lavoratori visitati, numero di visite mediche distinte per tipologia, numero di accertamenti diagnostici e di esami eseguiti in relazione ai nominativi dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria e alle indagini effettuate, numero cartelle sanitarie istituite, numero dei sopralluoghi negli ambienti di lavoro, eventuali prestazioni a discrezione del medico competente etc..

L'importo del corrispettivo per le prestazioni a misura sarà determinato moltiplicando il corrispettivo unitario per il numero di prestazioni eseguite nel mese di riferimento.

Le attività del medico coordinatore e dei medici competenti (partecipazione a riunioni, riunioni di coordinamento, informazione, collaborazione alla valutazione dei rischi nelle sedi regionali, programmazione della sorveglianza sanitaria, stesura e aggiornamento dei protocolli sanitari, comunicazioni, consulenze etc.), da



REGIONE PUGLIA
Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture
Servizio Datore di Lavoro

retribuire a canone, saranno liquidate mediante importi fissi mensili, determinati suddividendo il canone annuo, previsto nel bando di gara e al netto del ribasso offerto, per 12 mensilità. Per periodi inferiori al mese, il canone sarà determinate dividendo il canone mensile per il numero dei giorni di attività.

Eventuali contestazioni sospenderanno tali termini. Il suddetto report non costituisce prestazione professionale soggetta a pagamento, ma rientra nell'ambito delle attività dovute per l'esecuzione del contratto, già compensate con i corrispettivi previsti.

Il pagamento di ciascuna rata sarà subordinato al preventivo controllo e all'approvazione del rendiconto periodico mensile da parte del direttore dell'esecuzione e del RUP, inteso a verificare la conformità delle prestazioni eseguite rispetto alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali, nelle condizioni offerte dall'appaltatore in sede di aggiudicazione e la corrispondenza tra le prestazioni svolte e quelle previste per quel periodo dal piano delle attività. All'esito di tale controllo il RUP, in caso di riscontro positivo delle verifiche di competenza, provvede all'emissione del certificato di pagamento.

L'amministrazione contraente provvederà alla liquidazione del relativo corrispettivo, entro 30 giorni dalla ricezione della fattura, previa verifica, presso i competenti Enti della regolarità contributiva dell'operatore economico appaltatore e dell'eventuale subappaltatore, mediante acquisizione d'ufficio del DURC o documento equivalente, attestante la regolarità del versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti e della regolarità fiscale, ai sensi dell'art.48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973 e s.m. e i. I pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario, con accredito delle somme spettanti sul numero di conto corrente dedicato all'appalto dell'Istituto di credito indicato dall'operatore economico.

L'appaltatore dovrà emettere le fatture in formato elettronico, secondo le specifiche previste dal D.M. 55/2013, sulle quali devono essere indicati obbligatoriamente i seguenti dati ed informazioni:

- il numero del provvedimento di aggiudicazione della gara;
- il periodo di riferimento;
- l'importo complessivo fatturato;
- il numero del CIG;
- il codice univoco ufficio relativo al centro di costo competente: C60WNJ.

Le fatture elettroniche devono essere intestate alla Regione Puglia - Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture - Servizio Datore di Lavoro - Via G. Gentile n. 52 – 70126 Bari – C.F. 80017210727 e trasmesse al codice C60WNJ.

L'operatore economico affidatario prende espressamente atto che la regolarità della procedura di fatturazione elettronica costituisce requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione e per il pagamento da parte dell'Ente. A tal fine, si impegna a rendere note, con apposita comunicazione scritta indirizzata all'Amministrazione regionale, all'indirizzo indicato nel precedente comma del presente articolo, eventuali variazioni del numero di conto corrente.

Ai fini del pagamento di ciascuna rata, l'Amministrazione appaltante applicherà sull'importo netto progressivo del corrispettivo, richiesto dall'appaltatore per le prestazioni eseguite e indicato in fattura, una ritenuta di garanzia dello 0,50 per cento, ai sensi dell'art.30 comma 5-bis del D.Lgs. n. 50/2016, di cui dovrà essere data evidenza nella fattura stessa; le ritenute saranno svincolate soltanto al termine dell'esecuzione del contratto, in sede di



REGIONE PUGLIA
Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture
Servizio Datore di Lavoro

liquidazione finale, dopo l'emissione del certificato di ultimazione delle prestazioni e verifica di conformità o di regolare esecuzione e previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

L'eventuale cessione dei crediti derivanti dal contratto, relativo al presente capitolato, dovrà essere preventivamente autorizzata dai competenti Servizi regionali, secondo quanto disposto dai regolamenti di contabilità. L'autorizzazione alla cessione sarà limitata alla durata del contratto di appalto. Nel caso di rinnovo del contratto, dovrà essere presentata una nuova istanza di autorizzazione della cessione del credito.

Art. 13.1 - VERIFICA E CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ

Il direttore dell'Esecuzione e il RUP, per quanto di rispettiva competenza anche avvalendosi di un collaboratore amministrativo, verificheranno, ai sensi dell'art. 18 del D.M. n. 49/2018, che i servizi affidati in appalto siano svolti correttamente, in conformità alle prescrizioni tecniche, alle modalità e nei tempi definiti nel presente capitolato, nonché previsti dall'offerta tecnica e dalla normativa vigente in materia.

Tali verifiche potranno essere effettuate, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, con le modalità che il DEC riterrà opportune, anche mediante richieste di documenti e/o di informazioni e/o con ogni altro mezzo e modalità utili.

L'appaltatore dovrà prestare la massima collaborazione fornendo prontamente ogni informazione o documento utile. I controlli saranno effettuati sempre in contraddittorio e, quindi, con la presenza di rappresentanti dell'Appaltatore.

A seguito delle predette verifiche, il direttore dell'esecuzione in coordinamento con il RUP redigerà un verbale nel quale saranno indicati i risultati emersi nel corso delle verifiche, evidenziando le eventuali non conformità riscontrate e/o le situazioni che potrebbero determinare la non conformità delle prestazioni, nonché i correttivi che l'appaltatore dovrà adottare, con indicazione dei relativi termini per l'adempimento. Decorsi inutilmente i termini assegnati, il competente dirigente di sezione dell'Amministrazione regionale o il dirigente del servizio delegato, su proposta del RUP procederà ad adottare le misure richieste e, ove ne ricorrano i presupposti, provvederà all'applicazione delle penali, addebitando i relativi costi direttamente all'appaltatore, e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni.

Come previsto nel precedente articolo 13 l'appaltatore dovrà predisporre la reportistica di tutte le attività svolte nel mese di riferimento, da allegare al rendiconto mensile e inviarla entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese successivo— pena l'applicazione della penale di cui al successivo articolo 14.

Il Direttore dell'esecuzione entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese successivo a quello di riferimento, verifica, anche in base ai riscontri effettuati dal competente funzionario del servizio datore di lavoro, la correttezza delle attività effettuate e provvede a trasmettere al RUP il relativo certificato di verifica di conformità in corso di esecuzione (Regolare esecuzione). Il RUP nei successivi 5 giorni provvederà all'approvazione dello stesso, dopodiché il Direttore dell'esecuzione, contestualmente all'approvazione del certificato, procederà all'immediata trasmissione dello stesso all'indirizzo PEC indicato dall'appaltatore. All'atto della ricezione del certificato relativo alla verifica di conformità (Regolare esecuzione), l'appaltatore potrà presentare le proprie eventuali contestazioni, formulando eventuali riserve. Nel caso in cui la quantificazione delle riserve non sia possibile al momento della formulazione delle stesse, l'appaltatore avrà l'onere di comunicare per iscritto e via PEC, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni dall'emissione di detto certificato, le cifre di compenso cui crede di aver diritto e le



REGIONE PUGLIA
Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture
Servizio Datore di Lavoro

ragioni poste a fondamento della richiesta. Il DEC, nei successivi quindici giorni, comunicherà all'appaltatore le sue motivate deduzioni.

Nel caso in cui l'appaltatore non abbia esplicitato le proprie eventuali riserve nel modo e nei termini sopraindicati, i controlli tecnico contabili effettuati dal DEC s'intendono definitivamente accertati e l'appaltatore decade dal diritto di farle valere in qualunque modo.

Le riserve non espressamente confermate sul certificato di ultimazione delle prestazioni (Regolare Esecuzione Finale) si intendono abbandonate.

L'amministrazione regionale, tramite il competente servizio, ad eccezione di vizi e/o difformità qualitative nell'esecuzione della fornitura, provvederà al pagamento della fattura emessa con riferimento al certificato di verifica di conformità (Regolare Esecuzione), da riportare con indicazione di numero, data e importo .

Art. 14 – PENALI

L'affidatario dovrà osservare scrupolosamente, nella esecuzione del servizio, tutte le disposizioni riportate nel presente capitolato e nel contratto di appalto.

Se durante lo svolgimento del servizio fossero rilevati o segnalati ritardi o inadempienze nella esecuzione delle prestazioni contrattuali, rispetto alle prescrizioni del capitolato e degli altri atti contrattuali, l'Amministrazione Appaltante e, per essa il RUP, ai sensi dell'art.18 comma 3 del D.M. 07/03/2018, n. 49, previa contestazione dell'addebito a mezzo PEC, valutate le eventuali osservazioni, potrà procedere all'applicazione delle penali indicate nel seguente prospetto:

INADEMPIENZE	PENALI
1) mancata elaborazione e trasmissione del piano di sorveglianza sanitaria entro il termine di cui all'art. 6 comma 10 ;	€ 100,00 per ogni giorno di ritardo
2) mancata elaborazione e trasmissione del calendario trimestrale delle visite mediche, entro il termine di cui all'art. 6 comma 10;	€ 100,00 per ogni giorno di ritardo
3) mancata elaborazione e trasmissione del programma annuale dei sopralluoghi nelle sedi di lavoro, entro il termine di cui all'art. 6 comma 10;	€ 50,00 per ogni giorno di ritardo
2) mancata esecuzione da parte del Medico Competente dei sopralluoghi annuali negli ambienti di lavoro, di cui all'art. 8 comma 13;	€ 50 per ogni sopralluogo non effettuato
4) ritardo nell'esecuzione delle visite mediche dei dipendenti secondo le scadenze previste dai protocolli sanitari, riscontrato dall'amministrazione in seguito alle verifiche mensili sull'andamento della sorveglianza sanitaria, a partire dal 7° mese successivo dalla sottoscrizione del contratto di appalto;	€ 1.000,00 se l'inadempienza si riferisce a più di cinque lavoratori l'importo della penale è raddoppiato; se l'inadempienza si riferisce a più di dieci lavoratori l'importo della penale è triplicato



REGIONE PUGLIA
Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture
Servizio Datore di Lavoro

5) ritardo nella trasmissione dei giudizi di idoneità, rispetto al termine previsto nell'art.8 comma 9	€ 50,00 per ogni giorno di ritardo
6) mancata indicazione del medico competente sostituto, in caso di impedimento superiore a 90 giorni, ai sensi dell'art.10 comma 3	€ 100,00 per ogni giorno di ritardo, successivo al decorso del termine di 90 giorni
7) mancata presentazione alle riunioni dell'Ente nel giorno di convocazione	€ 100,00 per ogni inadempienza
8) mancata presentazione o partecipazione da parte dei medici competenti alle riunioni di coordinamento convocate dal medico coordinatore	€ 100,00. per ogni inadempienza

Oltre alle sanzioni innanzi previste, nel caso in cui fossero rilevati o segnalati altri ritardi nella esecuzione delle prestazioni contrattuali, l'Amministrazione appaltante e, per essa il RUP, previa procedura di contestazione dell'addebito a mezzo PEC, potrà applicare penali commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali all'importo del contratto o alle prestazioni contrattuali inadempite, in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in base alle conseguenze derivanti dal ritardo, ai sensi dell'art.113-bis del D.Lgs. n. 50/2016. Del pari l'Amministrazione appaltante e, per essa il RUP, nel caso in cui fossero segnalate o rilevate altre inadempienze rispetto agli obblighi previsti nel contratto e nel presente capitolato, previa contestazione dell'addebito a mezzo PEC, potrà applicare una penale compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare contrattuale, in relazione alla gravità dell'inadempimento. In ogni caso, l'importo delle penali applicate non può superare, complessivamente, il 10 % dell'ammontare netto contrattuale, ai sensi dell'art. 113-bis, comma 4 del D. Lgs. 50/2016 e s. m. e i..

La contestazione dell'inadempienza è inviata per iscritto all'appaltatore tramite PEC da parte del direttore dell'esecuzione del contratto, di concerto con il responsabile unico del procedimento ovvero dal RUP, con indicazione di un termine, fissato in 10 giorni dalla data del suo ricevimento, per le eventuali controdeduzioni ovvero per la regolarizzazione dell'inadempienza contestata.

Si darà corso all'applicazione delle penali nel caso in cui, entro il termine indicato dall'Amministrazione committente, non vengano fornite giustificazioni o se le giustificazioni prodotte non siano ritenute fondate o se l'inadempienza contestata, ove ciò sia possibile, non venga tempestivamente regolarizzata da parte dell'appaltatore.

Qualora l'appaltatore incorra nella medesima inadempienza per più di tre volte, l'Amministrazione appaltante, fermo il rispetto della procedura di contestazione e salvo quanto previsto al successivo articolo 15, potrà procedere all'applicazione di ulteriori penali in misura doppia rispetto a quanto sopra previsto.

In ogni caso, l'applicazione delle penali non preclude la risoluzione del contratto, nonché il diritto dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento di maggiori danni, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 15 del presente capitolato.



REGIONE PUGLIA
Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture
Servizio Datore di Lavoro

L'Amministrazione appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto all'appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero avvalersi della garanzia di cui al precedente art. 12 e/o delle eventuali altre garanzie rilasciate dall'appaltatore in sede di stipulazione del contratto, previa diffida ma senza necessità di ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

Nel caso in cui l'Amministrazione receda dal contratto, ai sensi degli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sarà applicata una penale a titolo di liquidazione del danno, salvo l'accertamento e il diritto al risarcimento del maggior danno eventualmente subito, nella misura del 15% del valore complessivo del contratto. Tale penale sarà applicata anche qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto.

Art. 15 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione appaltante potrà avvalersi del rimedio della risoluzione del contratto di appalto del servizio, regolato dal presente capitolato, in caso di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, ai sensi dell'art.1453 del codice civile e nelle ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'art.108 del D.lgs. n. 50/2016 ed alle condizioni ivi disciplinate, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

In particolare, l'Amministrazione appaltante ai sensi e per gli effetti e secondo la procedura di cui all'art. 108 comma 3 del D.lgs. 50/2016, potrà avvalersi del rimedio della risoluzione del contratto qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni.

In caso di risoluzione, l'appaltatore avrà diritto solo al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Inoltre, l'Amministrazione appaltante potrà avvalersi della risoluzione di diritto del contratto di cui all'art.1456 del codice civile e fermo restando il diritto al risarcimento del danno, nei seguenti casi:

- qualora si verificano da parte della ditta appaltatrice gravi inadempimenti agli obblighi contrattuali o reiterati ritardi nell'esecuzione delle prestazioni, tali da rendere inefficiente il servizio affidato in appalto o, comunque, idoneo a realizzare gli scopi a cui è destinato o a conseguire l'interesse pubblico perseguito ;
- in caso di mancata osservanza della normativa sul subappalto;
- in caso di cessione del contratto ad altri;
- per inosservanza delle norme di legge relative al trattamento economico e previdenziale del personale dipendente, ovvero in caso di mancata applicazione dei contratti collettivi, di ritardi reiterati nel pagamento delle spettanze al personale dipendente;
- qualora fosse accertato il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara nonché per la stipula del contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
- per inosservanza delle leggi in materia di prevenzione degli infortuni, igiene e sicurezza sul lavoro, assicurazioni obbligatorie, che determini un grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia, anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale;



REGIONE PUGLIA
Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture
Servizio Datore di Lavoro

- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio.

A tal fine, si considera in ogni caso grave l'inadempimento dell'appaltatore derivante da uno dei fatti e dei comportamenti di seguito descritti:

- revoca dell'autorizzazione di una delle sedi ambulatoriali di cui deve disporre per l'esecuzione del servizio, prevista dall'art. 6 comma 12 del presente capitolato;
- ripetuti e costanti ritardi nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in particolare, nella gestione del piano di sorveglianza sanitaria, che comporti l'inosservanza della periodicità delle visite mediche dei dipendenti regionali;
- scadente o mancato espletamento del servizio da parte di uno dei medici competenti o del medico coordinatore, dopo tre contestazioni nell'arco di durata dell'appalto;
- mancata individuazione dei professionisti a cui conferire l'incarico di medico competente in sostituzione dei professionisti eventualmente cessati dal servizio per dimissioni o altro impedimento, in modo da ricostituire il numero minimo di 4 medici, previsto nel precedente articolo 6 comma 6 del presente capitolato, entro il termine, indicato nel precedente articolo 10 comma 3, di 30 giorni dalla cessazione dell'incarico;
- violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro (sedi ambulatoriali), convalidato dall'autorità giudiziaria;
- inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
- in caso di mancata reintegrazione della garanzia definitiva parzialmente o totalmente escussa, nei casi previsti nel precedente articolo 12 del presente capitolato ;
- il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, derivanti dall'esecuzione del contratto (in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.);
- aver subito l'irrogazione di sanzioni interdittive o di misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/2001, che impediscano all'operatore economico appaltatore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000;
- aver rilasciato dichiarazioni ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, di cui sia stata accertata la falsità all'esito del relativo controllo di veridicità, secondo quanto previsto dall'art.76 del DPR n. 445/2000;
- in caso di ripetute violazioni degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento della Regione Puglia, approvato con DGR n. 1423 del 04/07/2014, applicabili anche alle imprese fornitrici di beni e servizi.

Le violazioni e le inadempienze innanzi descritte determinano la risoluzione di diritto del contratto di appalto, ai sensi dell'art.1456 del codice civile, senza necessità di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento e previa dichiarazione da comunicare all'appaltatore, alle condizioni e con le modalità specificamente previste nel contratto in apposita clausola risolutiva espressa .

L'Amministrazione contraente si riserva di avvalersi della risoluzione del contratto, ai sensi, per gli effetti e secondo le modalità di cui all'art. 108 comma 4 del D.lgs. 50/2016, e fermo restando il diritto al risarcimento del danno, in caso di reiterati ritardi nell'adempimento delle prestazioni contrattuali imputabili a negligenza



REGIONE PUGLIA
Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture
Servizio Datore di Lavoro

dell'appaltatore, o che comportino l'applicazione di penali ai sensi dell'articolo 14 in misura superiore al 10 % dell'importo netto contrattuale.

Qualora si verifichi una delle condizioni previste dall'art. 110, comma 1 del D.lgs. 50/2016, l'amministrazione appaltante interpellerà progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per provvedere all'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio, alle stesse condizioni offerte dall'operatore economico aggiudicatario originario.

Nei casi di risoluzione del contratto, disciplinati nel presente articolo, è fatto salvo, comunque, il diritto dell'Amministrazione committente al risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento, con facoltà di rivalsa su eventuali crediti dell'appaltatore, nonché sulla garanzia definitiva, senza bisogno di diffide o formalità di alcun genere.

Art. 16 – RECESSO UNILATERALE DAL CONTRATTO

L'Amministrazione regionale appaltante ha facoltà di recedere unilateralmente dal contratto a cui fa riferimento il presente capitolato, in tutto o in parte, in qualunque momento, nel rispetto dei termini e con le modalità disciplinate nell'art. 109 D.lgs. 50/2016.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 109 del D.Lgs 50/2016, a cui si fa rinvio, l'Amministrazione regionale può recedere dal Contratto anche nei seguenti casi non imputabili all'Appaltatore: per motivi di pubblico interesse; in qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi delle facoltà concesse dal Codice Civile ed in particolare dell'art. 1464 c.c.

Dalla data in cui il recesso acquista efficacia l'appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che ciò non comporti danno alcuno alla stazione appaltante.

In caso di recesso dell'Amministrazione, l'operatore economico appaltatore rinuncia espressamente a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso eccedente, rispetto a quanto a lui riconosciuto dagli articoli 109 D.lgs. n. 50/2016 e 1671 del codice civile.

L'esercizio del diritto di recesso sarà preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore in cui saranno illustrate e motivate le ragioni del recesso, da comunicarsi a mezzo raccomandata a/r o PEC con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali l'amministrazione contraente verificherà la regolarità dei servizi già eseguiti.

In caso di recesso esercitato ai sensi degli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'amministrazione contraente applicherà una penale a titolo di liquidazione del danno, salvo comunque l'accertamento di un maggior danno, nella misura del 15 % del valore complessivo del contratto. Tale penale sarà applicata anche qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto.

Art. 17 - RECESSO PER ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP

Ai sensi dell'art. 1, comma 13, del Decreto Legge n. 95 del 06/07/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 135 del 07/08/2012, l'Amministrazione appaltante si riserva, altresì, il diritto di recedere, in qualunque momento dal contratto nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle Convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della Legge 23.12.1999, n.



REGIONE PUGLIA
Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture
Servizio Datore di Lavoro

488, successivamente alla stipula del contratto, siano migliorativi e il contraente non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3, della stessa Legge n. 488/1999.

In caso di recesso, la Stazione appaltante dovrà inviare al contraente una formale comunicazione via PEC, con preavviso non inferiore a 15 giorni e dovrà provvedere al pagamento delle seguenti somme:

- a) corrispettivo delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal Certificato di verifica di conformità;
- b) indennizzo pari a un decimo dell'importo delle prestazioni non ancora eseguite.

In ogni caso, qualora l'appaltatore contraente non acconsenta alla modifica delle condizioni economiche proposte e la Stazione appaltante sia costretta a recedere dal contratto e ad aderire alla nuova Convenzione Consip attiva, il Contraente si obbliga a proseguire il servizio sino al momento in cui la Stazione appaltante avrà sottoscritto la nuova Convenzione Consip e sarà attivo il nuovo servizio.

Art. 18 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

L'affidatario deve eseguire direttamente le prestazioni previste nel capitolato e negli atti di gara.

Considerata la natura imprescindibilmente unitaria del servizio da affidare, che prevede prestazioni che implicano anche il trattamento di categorie particolari di dati personali, di cui all'art.9 del regolamento UE n. 679/2016, relativi allo stato di salute dei lavoratori, si ritiene che possono essere subappaltate solo le attività relative alla segreteria organizzativa, nonché quelle relative all'esecuzione di esami di laboratorio.

In ogni caso, le prestazioni relative all'esecuzione del contratto devono essere eseguite in via prevalente dall'aggiudicatario.

L'operatore economico concorrente deve indicare all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti previsti dalla normativa vigente, in conformità a quanto stabilito dall'art. 105 comma 4 del Codice dei contratti pubblici, approvato con D.Lgs. n. 50/2016; in mancanza di tali indicazioni, il subappalto è vietato. In ogni caso, l'affidamento in subappalto dei servizi compresi nel contratto a cui fa riferimento il presente capitolato, ferma restando la ricorrenza delle altre condizioni previste dal citato art. 105, è subordinato alla preventiva autorizzazione della stazione appaltante e, per essa, del dirigente della Sezione o del Servizio competente.

A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 50/2016, il contratto di appalto del servizio in oggetto non può essere ceduto, nè può essere affidata a terzi l'integrale o la prevalente esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Il soggetto appaltatore può affidare in subappalto i servizi disciplinati nel presente capitolato e oggetto del relativo contratto di appalto, purchè il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria di attività e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti pubblici.

I subappaltatori devono possedere e mantenere per tutta la durata del contratto i requisiti richiesti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento dei servizi agli stessi affidati.



REGIONE PUGLIA
Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture
Servizio Datore di Lavoro

L'affidatario, nel caso in cui intenda fare ricorso al subappalto, dovrà depositare presso l'amministrazione regionale contraente e, per essa, presso la Sezione Opere pubbliche e infrastrutture - Servizio Datore di lavoro, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, il contratto di subappalto e la documentazione prevista dall'art. 105 del D.lgs. 50/2016, ivi inclusa la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e il possesso dei requisiti speciali di cui all'articolo 83 del medesimo decreto, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate e la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'art. 2359 c.c., con il subappaltatore.

In ogni caso, l'amministrazione appaltante, prima dell'autorizzazione del subappalto, procederà tramite il competente RUP, alla verifica della dichiarazione del subappaltatore relativa all'assenza di motivi di esclusione, tramite la banca dati nazionale dei contratti pubblici.

In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, l'amministrazione contraente procederà a richiedere all'affidatario l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato.

Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.

L'affidatario deve dichiarare, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto, che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all'art. 67 del D.lgs. n.159/2011.

Ai sensi dell'art. 105 comma 2 del Codice dei Contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 50/2016, l'affidatario comunica, altresì, alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione del contratto di appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del servizio o della fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione degli obblighi e degli oneri dell'appaltatore del servizio, il quale rimane direttamente responsabile, nei confronti dell'Amministrazione Contraente, della perfetta esecuzione del contratto, anche per la parte subappaltata. In ogni caso, il contraente affidatario e il subappaltatore sono solidalmente responsabili nei confronti dell'amministrazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto, anche per gli obblighi retributivi e contributivi, salve le ipotesi di liberazione da responsabilità dell'appaltatore, previste dall'art. 105 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016. L'affidatario, inoltre, è solidalmente responsabile con il subappaltatore per gli adempimenti di questi agli obblighi di sicurezza.

L'affidatario si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione Contraente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

Resta inteso che l'Amministrazione contraente prima di procedere al pagamento del corrispettivo per le prestazioni eseguite dell'appalto o del subappalto, acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) in corso di validità non solo del soggetto affidatario, ma anche del subappaltatore, attestante la regolarità del medesimo in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei rispettivi dipendenti.

In caso di inadempienza risultante dal documento unico di regolarità contributiva, relativo al personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore, impiegato nell'esecuzione del contratto, l'amministrazione



REGIONE PUGLIA
Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture
Servizio Datore di Lavoro

contraente tratterrà dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, ai sensi dell'art.30 comma 5 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s. m. e i.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore, l'amministrazione appaltante, tramite il RUP, applicherà la procedura prevista dall'articolo 30 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e, all'esito della stessa, pagherà direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme spettanti all'affidatario o al subappaltatore inadempiente.

L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

In caso di sopravvenuta perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, l'amministrazione contraente revocherà l'autorizzazione al subappalto.

Le disposizioni in materia di subappalto si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili nei casi previsti dall'art. 105 comma 20 del D.Lgs. n. 50/2016.

Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 35 della Legge n. 248/2006, dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, nonché dalle successive modifiche ed integrazioni e dai regolamenti in materia.

La stazione appaltante provvederà a comunicare, tramite il RUP, al Casellario Informatico le informazioni di cui alla Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.A.C) n. 1 del 10/01/2008.

Art. 19 – ELEZIONE DI DOMICILIO

Nel contratto da stipulare con l'Amministrazione regionale, rappresentata dal competente dirigente l'Appaltatore dovrà eleggere domicilio in Bari, presso l'indirizzo che sarà comunicato alla stazione appaltante in sede di sottoscrizione del contratto, ove saranno inviate, ad ogni effetto di legge, tutte le formali comunicazioni inerenti il rapporto contrattuale, comprese quelle previste dall'art. 141 c.p.c., comma 2, per tutte le comunicazioni e notificazioni relative al presente appalto.

Art. 20 - ONERI PREVIDENZIALI

Tutti gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali, relativi al personale addetto ai servizi in appalto, sono a carico dell'operatore economico appaltatore.

Art. 21 - OSSERVANZA DEL CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

L'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente, nei confronti del personale dipendente o del personale di cui intende avvalersi per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di categoria o negli accordi vigenti nel territorio in cui si svolge l'appalto.

Art. 22 – RESPONSABILITA' PER DANNI

L'appaltatore assume ogni responsabilità per danni a persone o cose che potranno comunque essere provocati nello svolgimento del servizio oggetto di appalto. Resta pertanto, a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento per qualsivoglia danno, che possa essere rivendicato da terzi, in dipendenza o in connessione, diretta



REGIONE PUGLIA
Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture
Servizio Datore di Lavoro

o indiretta, dell'esecuzione del contratto, senza diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione regionale Appaltante.

A tal fine, l'appaltatore dovrà stipulare una specifica polizza assicurativa di responsabilità civile, comprensiva della responsabilità civile verso terzi (RCVT), riferita al servizio oggetto di appalto e con validità per tutta la durata dello stesso, da contrarre con primaria compagnia di assicurazione, a copertura dei rischi di responsabilità civile e professionale per danni a persone o cose, causati a terzi e utenti, nel corso dell'esecuzione di tutte le attività e dei servizi previsti nel presente capitolato, nessuno escluso e delle attività professionali mediche ed infermieristiche previste nel servizio appaltato. Nella polizza anche la Regione Puglia sarà considerato "terzo".

La suddetta polizza dovrà prevedere un massimale unico annuo non inferiore a € 1.500.000,00 per danni a persone o cose .

La polizza dovrà avere effetto dalla data di stipulazione del contratto e rimanere valida per l'intera sua durata, nonché per l'eventuale periodo di rinnovo e fino alla data di emissione della verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione. Inoltre, deve essere formulata in modo che l'operatività della garanzia sia rivolta a tutti i sinistri avvenuti durante la durata del contratto, indipendentemente dalla data della richiesta di risarcimento, fermi restando i limiti temporali previsti dalla normative vigente.

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, il prestatore di servizi potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice, nella quale si espliciti che la polizza in questione copra anche il servizio svolto per conto di questa Amministrazione regionale, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e fermo restando il massimale di polizza innanzi indicato per il contratto a cui fa riferimento il presente capitolato.

L'esistenza, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale di esecuzione del servizio. Pertanto, qualora l'appaltatore non sia in grado di produrre la polizza assicurativa di cui si tratta, non sarà possibile addivenire alla stipulazione del contratto.

Si conviene espressamente che in ogni eventuale giudizio, di qualsiasi genere, che fosse da terzi proposto nei riguardi dell'Amministrazione e/o dei suoi rappresentanti per il preteso risarcimento dei danni innanzi indicati, l'appaltatore si impegna a svolgere a sue spese ogni necessaria attività anche di difesa, tenendo indenne e manlevando totalmente l'Amministrazione committente.

Anche i Medici competenti, nominati dal Datore di lavoro o dal dirigente delegato assumono la responsabilità relativa allo svolgimento delle attività di sorveglianza sanitaria, per i danni alle persone (utenti e terzi) ed alle cose che dovessero derivare durante o in conseguenza dell'espletamento delle mansioni ad essi affidate. A tal fine, devono dotarsi di idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali, con massimale unico annuo non inferiore a € 1.500.000,00 e valida per tutto il periodo dell'incarico ad essi affidato.

Art. 23 – BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

L'appaltatore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; pertanto, si obbliga a manlevare l'Amministrazione regionale contraente dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.



REGIONE PUGLIA
Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture
Servizio Datore di Lavoro

Qualora venga promossa nei confronti dell'Amministrazione contraente azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti relativi alle prestazioni contrattuali, l'appaltatore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l'Amministrazione Contraente è tenuta ad informare prontamente per iscritto l'appaltatore delle suddette iniziative giudiziarie.

Art. 24 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., l'operatore economico appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione legislativa in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

A tal fine, l'appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente e, comunque, entro e non oltre 7 giorni da qualsivoglia variazione intervenuta, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto.

L'appaltatore, nella sua qualità, si obbliga, ai sensi dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume l'impegno a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte ai suddetti obblighi è tenuto a darne immediata comunicazione all'Amministrazione contraente e alla Prefettura territorialmente competente.

L'appaltatore si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

L'Amministrazione contraente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Con riferimento ai contratti di subfornitura, l'appaltatore si obbliga a trasmettere all'Amministrazione Contraente, oltre alle informazioni di cui all'art. 105 comma 2 D.lgs. 50/2016, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, ove predisposto, sia stata inserita un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che l'amministrazione contraente si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione in copia degli eventuali sub-contratti stipulati e di adottare, all'esito dell'espletata verifica, ogni più opportuna determinazione conseguente.

Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.A.C.) n. 10 del 22 dicembre 2010, l'appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG e il CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare un conto corrente dedicato, nonché ad anticipare i pagamenti all'appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato dell'appalto medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.



REGIONE PUGLIA
Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture
Servizio Datore di Lavoro

Art. 25 - OBBLIGHI IN MATERIA DI TUTELA DELLA RISERVATEZZA

La Regione Puglia, ai sensi del regolamento UE 2016/679 e della disciplina nazionale di cui al D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, è titolare del trattamento dei dati personali previsti per l'esecuzione del contratto di appalto a cui fa riferimento il presente capitolato.

L'Amm.ne Regionale, pertanto, nella sua veste di Titolare del trattamento dati personali e, per suo conto, il dirigente della Sezione Opere pubbliche e infrastrutture o il dirigente del Servizio datore di lavoro, eventualmente delegato, quale soggetto designato al trattamento, nomina l'appaltatore quale Responsabile esterno per il trattamento dei dati personali relativi alla esecuzione dell'appalto regolato dal presente capitolato, ai sensi dell'art.28 del Regolamento UE n.2016/679 e del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e in attuazione delle disposizioni di cui alla Delibera della Giunta Regionale Puglia n.1328 del 07/08/2020.

La nomina sarà formalizzata mediante l'Accordo tra Titolare e Responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), secondo lo schema approvato con la suddetta D.G.R. n. 1328 del 07/08/2020, che il legale rappresentante dell'appaltatore è tenuto a sottoscrivere all'atto della stipula del contratto di appalto e, comunque, prima dell'avvio dell'esecuzione del servizio. Lo schema del suddetto Accordo tra Titolare e Responsabile del trattamento viene allegato al presente capitolato.

Le funzioni di Responsabile del trattamento dei dati personali saranno svolte dall'appaltatore senza pretendere a fronte di tale ruolo alcun compenso aggiuntivo rispetto a quello allo stesso riconosciuto per l'esecuzione delle prestazioni del presente appalto.

I dipendenti dell'appaltatore e i consulenti o i collaboratori, di cui l'appaltatore si avvarrà per l'esecuzione del servizio, dovranno essere nominati quali incaricati del trattamento dei dati personali.

L'appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione, gestione e conservazione dei dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e, comunque, per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

L'obbligo di cui al precedente capoverso sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario fornito dall'Amministrazione regionale appaltante o predisposto in esecuzione del contratto. Il suddetto obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

L'appaltatore potrà citare i contenuti essenziali del contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.

L'appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto altro previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e D.lgs. 101/2018) e ulteriori provvedimenti in materia.

Per il trattamento di dati personali soggetti a tutela, secondo il Regolamento UE 2016/679 (GDPR), che dovesse essere effettuato ai fini dell'esecuzione del servizio oggetto del contratto, l'appaltatore dovrà prevedere e adottare sistemi di crittografia per la protezione dei dati.



REGIONE PUGLIA
Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture
Servizio Datore di Lavoro

Art. 26 - FORMA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata, ai sensi dell'art.32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016. Si precisa che, ai fini della stipula del contratto di appalto in modalità elettronica, il legale rappresentante del soggetto appaltatore, che sottoscrive il contratto, dovrà essere in possesso di firma digitale, conforme alle prescrizioni e alle specifiche tecniche del Codice dell'amministrazione digitale di cui al D.Lgs. n. 82 del 2005 e s. m. e i.

Ai sensi dell'art. 32 comma 14-bis del D.lgs. 50/2016 il presente capitolato costituisce parte integrante del contratto anche se ad esso non materialmente allegato.

Art. 27 – ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

Ai sensi dell'articolo 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016, è prevista la corresponsione, in favore dell'appaltatore, di un'anticipazione del prezzo, pari al 20% (per cento) dell'importo contrattuale, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto stesso ed entro 15 giorni dall'effettivo inizio delle attività come accertato dal RUP.

L'erogazione dell'anticipazione, consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del codice dei Contratti, è subordinata alla costituzione, da parte dell'appaltatore, di apposita garanzia fideiussoria o assicurativa, alle seguenti condizioni:

a) importo garantito almeno pari all'anticipazione, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa in base al cronoprogramma delle attività;

b) l'importo della garanzia sarà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della esecuzione delle prestazioni contrattuali, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione di ogni parziale compensazione, fino all'integrale compensazione;

c) la garanzia è prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato, ai sensi del D. Lgs. 385/1993, o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, autorizzata alla copertura dei rischi a cui si riferisce, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto;

d) per quanto non previsto trova applicazione l'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro 10 gennaio 1989.

L'anticipazione è compensata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima; in ogni caso all'ultimazione del servizio l'importo dell'anticipazione deve essere compensato integralmente.

L'appaltatore decade dall'anticipazione, con l'obbligo di restituzione, se l'esecuzione del servizio non procede secondo i tempi contrattuali, per ritardi a lui imputabili. In tale caso, sulle somme restituite, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

La Stazione appaltante procede all'escussione della fideiussione di cui al comma 2 del presente articolo, in caso di insufficiente compensazione ai sensi del comma 3 o in caso di decadenza dell'anticipazione di cui al comma 4, salvo che l'appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.



REGIONE PUGLIA
Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture
Servizio Datore di Lavoro

Art. 28 - STRUTTURE DEDICATE ALLA GESTIONE DEL CONTRATTO

Per consentire la gestione servizio oggetto del presente capitolato, le parti del contratto dovranno costituire una idonea struttura organizzativa, costituita dalle seguenti figure/funzioni minime dedicate allo svolgimento delle attività necessarie.

A tal fine, l'appaltatore si impegna ad individuare il Responsabile del Contratto e a costituire una segreteria organizzativa.

Il responsabile del contratto sarà la persona fisica, appositamente nominata con funzioni di referente per la gestione del Contratto nei confronti dell'amministrazione regionale. Tale figura dovrà essere dotata di adeguate competenze professionali, di una pregressa esperienza di almeno 2 anni in ruoli similari in contratti di esecuzione di attività di Sorveglianza Sanitaria o servizi analoghi e di idoneo livello di responsabilità, per il conseguimento degli obiettivi relativi allo svolgimento delle prestazioni contrattuali. In particolare, la figura indicata come responsabile del contratto dovrà essere in possesso di laurea (triennale, specialistica, magistrale o diploma di laurea) in materie scientifiche o giuridico-economiche. Tali elementi costituiscono "requisito di esecuzione".

Al Responsabile del Contratto saranno affidate le seguenti attività:

- programmazione e coordinamento dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- gestione di segnalazioni e problematiche sollevate dal competente servizio datore di lavoro relative alle attività contrattuali;
- conservazione dei documenti relativi all'esecuzione del contratto;
- gestione del processo di fatturazione dei Servizi;
- gestione delle attività relative all'adempimento degli obblighi contrattuali in materia di dati, informazioni e reportistica nei confronti dell'Amministrazione committente.

Il nominativo, il curriculum vitae e i recapiti del Responsabile del Contratto, dovranno essere forniti prima della sottoscrizione del Contratto ai fini della verifica del requisito di esecuzione e dovranno essere eventualmente aggiornati in caso di variazione.

Il Responsabile del Contratto dovrà essere sempre reperibile via telefono tutti i giorni lavorativi dalle 09:00 alle 17:00. In caso di mancato rispetto di tale obbligo di reperibilità, sarà applicata la penale prevista nel precedente articolo 14. Qualora, in corso di esecuzione, il Fornitore modifichi il soggetto individuato quale Responsabile del Contratto, è tenuto a comunicare il nominativo e il relativo curriculum tempestivamente e comunque entro e non oltre dieci giorni dall'intervenuta modifica.

L'operatore economico appaltatore, inoltre, dovrà mettere a disposizione dell'Amministrazione regionale una segreteria organizzativa con la finalità di garantire un'efficacia maggiore del servizio in termini di risposta alle esigenze dell'amministrazione. Nello specifico la segreteria organizzativa svolgerà le seguenti funzioni:

- gestione, revisione e aggiornamento costante dello scadenario delle visite mediche;
- gestione degli adempimenti e del flusso della documentazione relative allo svolgimento del servizio (trasmissione giudizi idoneità a dipendenti regionali e dirigenti competenti);
- gestione delle richieste di visita medica;
- invio di comunicazioni e convocazioni ai lavoratori ed ai dirigenti dell'ente;
- gestione delle chiamate telefoniche: richieste di chiarimenti e informazioni dei dipendenti regionali;



REGIONE PUGLIA
Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture
Servizio Datore di Lavoro

- richieste di sopralluogo dell'amministrazione.

Per consentire l'accesso a tale servizio, la segreteria dovrà essere dotata di almeno un operatore, nonché di un numero telefonico fisso o mobile dedicato e di una casella di posta elettronica. Il suddetto servizio dovrà essere garantito all'Amministrazione regionale tutti i giorni dell'anno esclusi Sabato, Domenica e festivi, dalle ore 9:00 alle 17:00. L'operatore dovrà assicurare la presenza, per almeno due giorni a settimana, presso la sede del servizio datore di lavoro, attualmente ubicata in Bari, via Gentile n. 52, plesso Polifunzionale .

L'amministrazione regionale e, per essa il competente dirigente di Sezione con funzioni di datore di lavoro provvederà alla nomina del RUP e del Direttore dell'Esecuzione del contratto.

Il DEC, nominato ai sensi dell'art. 101 del D.lgs. n. 50/2016, ha il compito di monitorare e controllare la corretta e puntuale esecuzione degli obblighi contrattuali, verificare il raggiungimento degli standard qualitativi richiesti e autorizzare il pagamento delle fatture. Il DEC potrà essere coadiuvato da uno o più collaboratori amministrativi.

Art. 29-MODIFICHE CONTRATTUALI E CLAUSOLA REVISIONE PREZZI

I prezzi contrattuali, risultanti dagli esiti di gara, resteranno fissi, vincolanti ed invariabili per l'intera durata del contratto, salvo quanto previsto nella presente disposizione. Le modifiche, nonché le varianti del contratto di appalto devono essere autorizzate dal RUP, ai sensi dell'art.106 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016.

Ai sensi dell'art.29 del D.L. n. 4 del 27 gennaio 2022, convertito con modificazioni dalla L. n. 25 del 28 marzo 2022, il contratto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera a) del Codice dei Contratti, qualora si verificano variazioni del valore dei servizi e delle prestazioni oggetto di appalto, che determinino un aumento o una diminuzione del corrispettivo complessivo del contratto, tali da non alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale. I prezzi potranno essere aggiornati solo a partire dalla seconda annualità contrattuale e, comunque, nei limiti delle disponibilità finanziarie esistenti nel quadro economico del progetto e delle condizioni stabilite nel presente capitolato e nel contratto.

In particolare, qualora in corso di esecuzione si verifichi la variazione suindicata, l'appaltatore avrà facoltà di richiedere, con comunicazione formale da inviare a mezzo PEC adeguatamente motivata, una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo, anche iscrivendo riserve negli atti dell'appalto. In tal caso, il RUP, supportato dal direttore dell'esecuzione, procede ad apposita istruttoria al fine di verificare la fondatezza delle richieste dell'appaltatore e l'effettiva incidenza delle variazioni dei prezzi sul valore delle prestazioni contrattuali.

Ai fini della valutazione della richiesta di revisione, il RUP si basa sulle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo, per famiglie operai e impiegati (FOI), relativo ai 12 mesi precedenti la richiesta e si pronuncia sulla stessa entro 60 giorni con atto motivato, da comunicare a mezzo PEC.

In ogni caso, i prezzi contrattuali potranno essere aggiornati solo se la variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI), rilevata con riferimento ai 12 mesi precedenti la richiesta, sia superiore al 10 % (per cento), con riconoscimento solo dell'eventuale eccedenza.

La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità e, comunque, solo a partire dal secondo anno di durata del contratto. Pertanto, per i primi 12 mesi di contratto, i prezzi offerti rimangono fissi ed invariabili.

Per quanto non espressamente disposto nel presente articolo, si rinvia alla disciplina di cui all'art.106 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i..



REGIONE PUGLIA
Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture
Servizio Datore di Lavoro

Art. 30 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione, applicazione o dall'interpretazione del contratto a cui fa riferimento il presente capitolato, non risolvibili in via amministrativa, saranno devolute alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria del foro di Bari.

E' espressamente esclusa la compromissione in arbitri. Pertanto, ai sensi dell'art. 209 co. 2 del Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 50/2016, si dà atto che, come previsto nel presente capitolato speciale d'appalto, il contratto di appalto non conterrà la clausola compromissoria.

ALLEGATI AL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

1. Protocolli sanitari anno 2020
2. Sedi di lavoro
3. Mansionario e numero dipendenti regionali alla data del 31.05.2022
4. Tabelle delle principali quantità presunte su base annua
5. Schema di Accordo tra Titolare e Responsabile del trattamento, approvato con D.G.R. n.1328 del 07/08/2020.

Bari lì ____/____/_____